

**Documento dell'Unione Generale del Lavoro sul  
Disegno di legge 2111 – Legge di stabilità 2016  
Audizione del 2 novembre 2015  
presso le Commissioni 5<sup>^</sup> e V congiunte**



**Documento dell'Unione Generale del Lavoro sul  
Disegno di legge 2111 – Legge di stabilità 2016  
Audizione del 2 novembre presso le Commissioni 5<sup>a</sup> e V congiunte**

**Considerazioni generali**

L'Unione Generale del Lavoro esprime un giudizio negativo sul disegno di legge di stabilità che rischia di essere ricordato più per quello che manca che per i suoi contenuti.

Il Mezzogiorno, il pubblico impiego, le pensioni, lo sviluppo e l'occupazione, le politiche di welfare e sanitarie, la lotta al sommerso sono i grandi assenti di una manovra finanziata in larga parte in deficit e che, proprio per questo, si auspicava potesse operare un maggiore riequilibrio sociale.

Ed invece, gli interventi nelle regioni meridionali si limitano a 28 milioni in quattro anni per Matera, capitale della cultura europea 2019, a 150 milioni per la Terra dei fuochi, che rappresentano un minimo ristoro dopo anni in cui le Istituzioni sono state pericolosamente distratte, e alle garanzie dello Stato per i prestiti finanziari con i quali avviare la messa in sicurezza dell'Ilva di Taranto.

Ambiente e sviluppo, cultura e turismo, valorizzazione e tutela del patrimonio agroalimentare sono soltanto alcuni dei punti che l'Unione Generale del Lavoro ha toccato e sta toccando nel suo lungo road show per le regioni del Mezzogiorno, iniziato a Bari in occasione della Fiera del Levante, chiamato non a caso Sudact.

Da questo tour per le otto regioni del Sud, che comprende una tappa transnazionale in Tunisia per parlare di cooperazione internazionale ed immigrazione consapevole, al quale hanno dato un contributo di idee esponenti di ogni estrazione politica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, emerge un Meridione che non vuole arrendersi e che, anzi, lancia la propria sfida nella consapevolezza che l'Italia e l'Europa hanno bisogno del Mezzogiorno per riprendere a crescere.

Ed allora, puntare sull'ambiente e sullo sviluppo ecocompatibile potrebbe portare alla creazione di 250mila nuovi posti di lavoro da aggiungere agli altri 200mila, legati al turismo e alla cultura. Lo sviluppo passa dalle infrastrutture e dalla qualità della rete di distribuzione energetica; il gap con il Centro-Nord si potrebbe ridurre con investimenti per 60 miliardi di euro, circa quattro punti percentuali di prodotto interno lordo, da distribuire su un piano pluriennale, finanziato anche con le risorse comunitarie. Nelle regioni meridionali mancano almeno 750 biblioteche pubbliche.

Le risultanze del Sudact, che si conclude alla metà di novembre con l'appuntamento transnazionale, saranno trasmesse al Parlamento, quale strumento di lavoro per la definizione di quel *masterplan* più volte annunciato dal Presidente del consiglio dei ministri, ma che finora è rimasto a livello di intenzioni non realizzate.

Altro grande assente è il pubblico impiego, per il quale il governo stanziava l'irrisoria cifra di 300 milioni di euro per il rinnovo dei contratti collettivi.

Una somma che offende perché non riconosce quanto fanno ogni giorno gli oltre tre milioni di dipendenti pubblici in ogni campo, dalla sanità alla scuola, dall'assistenza alla sicurezza, i quali aspettano dal 2009 che i loro contratti di lavoro siano adeguati al costo della vita, come succede nel settore privato.

Per il rinnovo dei contratti collettivi servirebbero almeno 7,5 miliardi di euro che il governo, se vuole, può reperire, essendo una cifra pari allo 0,5% del prodotto interno lordo; del resto, salvo poi fare retromarcia, l'esecutivo aveva ipotizzato l'eliminazione dell'Imu anche sugli immobili di lusso, pensando di stanziare una cifra molto vicina alle necessità di rinnovo dei contratti collettivi.

Le Federazioni di categoria della Unione Generale del Lavoro sono già mobilitate; mancando risposte positive, è di tutta evidenza che saranno adottate le azioni necessarie a tutela dei lavoratori, compresi quelli delle province, catapultati loro malgrado nel limbo creato dalla fuga in avanti del legislatore che ha approvato una legge, mentre è in corso una riforma costituzionale.

La pubblica amministrazione necessita di investimenti e di superare il blocco del turn over in maniera più consistente, ben oltre i termini previsti dall'articolo 16, che pure prevede l'inserimento lavorativo di giovani, ma in numero assolutamente insufficiente.

L'esecutivo non dà neanche risposte ai tanti lavoratori maturi, bloccati a lavoro a causa di una riforma previdenziale non condivisa, frettolosa e, soprattutto, poco o nulla attenta ai risvolti sociali ad essa connessi: i padri, da una parte, sono costretti a rimanere al lavoro; dall'altra, i figli, nella migliore delle ipotesi, sono relegati ai margini del mondo del lavoro, ondeggiando fra disoccupazione, precarietà e sfiducia più completa.

Nonostante gli annunci, il governo ha deciso di rimandare a data da destinarsi l'adozione di un provvedimento che reintroduca nel sistema pensionistico una maggiore flessibilità in uscita.

Ciò non è stato fatto, nonostante in sede parlamentare siano già state prodotte diverse proposte di legge, fra le quali si ricordano quelle di Damiano, Polverini e Pizzolante, che coniugano bene interesse del beneficiario e rispetto dei vincoli di bilancio, aprendo ai giovani nuove occasioni di lavoro.

In contraddizione con se stesso, l'esecutivo si è limitato a prevedere una forma di part time per i lavoratori maturi prossimi alla pensione, misura peraltro già prevista in uno dei decreti attuativi della legge 183/2014 (cosiddetto Jobs act) con la differenza di non poco conto che nel decreto legislativo 148/2015 il tempo parziale del lavoratore anziano è inserito in un percorso di solidarietà espansiva che prevede la contestuale assunzione di giovani.

Sempre in tema di pensioni, si segnalano due passaggi contenuti nel presente disegno di legge che si prestano ad evidenze critiche.

L'articolo 18 introduce la settima salvaguardia rispetto al decreto legge 201/2011, con risorse derivanti dalle precedenti operazioni. Le parti sociali, ma anche lo stesso Parlamento, in particolare la Commissione lavoro della Camera dei deputati, hanno insistito affinché tali misure venissero veicolate su un provvedimento ad hoc e non inserite all'interno della legge di stabilità. Questo perché si paventa il rischio che le risorse siano fagocitate nel *mare magnum* della manovra finanziaria e così distolte dal loro obiettivo originario. Andrà quindi prevista una clausola di garanzia a tutela di tutti gli aventi diritto.

L'articolo 19, nonostante la sentenza della Corte costituzionale dell'estate scorsa, numero 70/2015, per il rispetto della quale l'Unione Generale del Lavoro si è mobilitata ad agosto con iniziative a carattere nazionale, ripropone la perequazione parziale delle pensioni, prevista dalla legge 147/2013. Se è vero che la citata sentenza non interviene sulla legge del 2013, è pur vero che, visto il precedente, il governo si mette in una posizione molto delicata, con il rischio concreto di dover intervenire con misure correttive nel corso del prossimo anno.

Sul versante sviluppo ed occupazione, il governo si affida nuovamente ad un bonus contributivo, peraltro in misura molto ridotta rispetto a quanto previsto per il 2015, ma con gli stessi elementi critici, in quanto non selettivo come invece dovrebbe essere, per favorire l'occupazione o la rioccupazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati per età, genere, condizioni e residenza nelle aree sottoutilizzate.

Premesso che la riduzione del costo del lavoro, per essere efficace, dovrebbe divenire strutturale e non rimessa alle decisioni del momento, la creazione di posti di lavoro passa dagli investimenti produttivi, soprattutto da quelli pubblici nelle infrastrutture materiali ed immateriali, qui assenti.

È apprezzabile che l'esecutivo abbia recuperato la detassazione degli accordi collettivi di produttività (articolo 12), sui quali questa Organizzazione sindacale aveva richiamato l'attenzione anche lo scorso anno. Non si può non osservare, però, che lo stanziamento è nettamente inferiore rispetto a quanto previsto dalla legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013).

La sanità continua ad essere terra di saccheggio, in barba ad ogni accordo con le Regioni e le Province autonome. Preoccupa il mancato adeguamento del fondo sanitario che avrà come conseguenze un incremento delle compartecipazioni ed una riduzione delle prestazioni erogate. Con questo approccio si guarda con apprensione all'articolo 32 del presente disegno di legge sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Positiva l'attenzione al tema della lotta alla povertà, ma occorre avere consapevolezza del fatto che quanto stanziato dall'articolo 24 (600 milioni di euro) non è sufficiente a coprire neanche i circa 130mila nuclei familiari in condizioni di estrema difficoltà economica, individuati con la sperimentazione del 2013 del sostegno per l'inclusione attiva, mentre il successivo articolo 25 istituisce un fondo di sostegno alle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado, rimandando però ad un successivo decreto, con una tempistica non precisata, per la sua attuazione.

Strettamente connesso al tema dell'accesso ai servizi socio-assistenziali e sanitari, è il destino che l'esecutivo intende riservare agli enti di patronato e ai centri autorizzati di assistenza fiscale.

Sia i Patronati che i Caaf svolgono una insostituibile e fondamentale funzione sociale, assistendo il cittadino in tutte le pratiche necessarie all'accesso ai servizi richiamati.

Il governo continua a tagliare i trasferimenti, senza una vera logica, se non quella di colpire soggetti che operano su tutto il territorio nazionale in rappresentanza degli interessi diffusi di lavoratori, di pensionati e delle categorie produttive. Tutto ciò mette a rischio diverse migliaia di posti di lavoro e causa un gravissimo pregiudizio per il cittadino e per la stessa pubblica amministrazione che si troverà a gestire milioni di pratiche, senza filtro alcuno.

Da ultimo, il presente disegno di legge non aggiunge nulla alla lotta al sommerso, problema endemico per il nostro Paese. Anzi, l'innalzamento del limite all'utilizzo del contante rappresenta un segnale in controtendenza che interessa esclusivamente chi ha grandi capitali disponibili e non certo i lavoratori dipendenti e i pensionati al minimo.

Rimandando al documento allegato per l'analisi delle singole disposizioni ed evidenziando con particolare attenzione le estreme difficoltà in cui operano la stragrande maggioranza degli enti territoriali, con gravi ripercussioni sui servizi erogati al cittadino, dal trasporto pubblico alla cura dell'infanzia e della terza età, si ribadisce, in conclusione, la contrarietà dell'Unione Generale del Lavoro al presente disegno di legge di stabilità, in quanto fortemente carente sul Mezzogiorno, sul pubblico impiego, sulle pensioni, sullo sviluppo e l'occupazione, sul welfare e la sanità e sulla lotta al sommerso.

### Analisi dell'articolato

Art.	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Risultati differenziali del bilancio dello Stato	I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono indicati nell'allegato 1 al presente disegno di legge.	All'allegato 1 vi è una postilla in base alla quale il livello massimo del saldo netto da finanziare può variare da -32 mld a -35,4 mld nel 2016, se in sede di Unione europea venisse riconosciuto le maggiori spese derivanti dall'emergenza immigrati.
Art. 2 – Gestioni previdenziali	Nell'allegato 2 sono indicati gli adeguamenti degli importi dei trasferimenti dello Stato alle gestioni previdenziali, comprese quelle relative ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione Enpals.	I trasferimenti ammontano nel complesso a 207,28 miliardi di euro.
Art. 3 – Eliminazione aumenti accise e IVA	Viene abrogato il comma 430 dell'articolo 1 della legge 147/2013. Il comma 2 rimodula gli aumenti delle aliquote IVA del 10 e del 22%, spostandoli dal 2016 al 2017 e al 2018, mentre le maggiori entrate derivanti dalle accise sono quantificate in 350 mln per il 2018 e non più in 700 mln per il medesimo anno. Il comma 3 sopprime il rimando ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la definizione delle accise sui carburanti.	Il comma 430 prevedeva una clausola di salvaguardia pari a 3,272 miliardi di euro per il 2016 e a 6,272 miliardi di euro per il 2017 con interventi su IVA e agevolazioni/detractions fiscali; si tratta di un atto per molti versi dovuto per evitare conseguenze negative sui consumi interni e per aprire una discussione più complessiva su fisco e <i>tax expenditures</i> . Di fatto, come evidenziato al comma 2, la partita è rinviata di un anno, in quanto gli aumenti sulle aliquote IVA sono posticipati dal 2016 al 2017/2018. È evidente che questo tempo dovrà essere utilizzato per aprire un confronto sulle aliquote nel complesso.
Art. 4 – Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli	Il comma 1 apporta alcune modifiche all'articolo 13 (anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria – IMU) del dl 201/2011 (cosiddetto "Salva Italia"); nello specifico, sono abrogati il secondo periodo del comma 5 (relativo ai terreni agricoli, compresi quelli non coltivati) e il comma 8-bis (definizione delle imposte sempre per i terreni agricoli), mentre il termine del 21 ottobre di ciascun anno è quello entro il quale i comuni devono inviare eventuali deliberazioni di aliquote e detrazioni su IMU è anticipato al 14 ottobre (comma 13-bis). Il comma 2	La scelta di intervenire sulla tassazione sulla casa è squisitamente politica; l'esecutivo intende inviare un segnale ai proprietari di abitazione, ma anche al comparto dell'edilizia e al mercato immobiliare, entrambi particolarmente asfittici negli ultimi anni. L'Ugl ha sempre sostenuto la necessità di riportare ogni intervento sulla casa ai principi costituzionali richiamati all'articolo 53: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Ciò esclude interventi

	<p>abroga l'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 9 del dlgs 23/2011 (imposte su fabbricati rurali nelle province autonome di Trento e Bolzano). Il comma 3 specifica che, a decorrere dal 2016, l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli si applica sulla base della circolare 9/1993, con la conseguenza che sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del dl 4/2015; sono esenti da IMU i terreni agricoli: posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ubicati nei comuni delle isole minori, a immancabile destinazione agro-silvo-pastorale.</p> <p>Il comma 4 apporta alcune modifiche all'articolo 1, legge 147/2013. Nello specifico: la lettera a) esclude dal campo di applicazione della TASI (anche con riferimento all'inquilino oltre che al possessore), le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi storici); la lettera b) modifica il comma 669 sul presupposto impositivo della TASI sulla base di quanto disposto alla precedente lettera a); la lettera c) aggiunge un periodo al comma 678, con cui si definisce la riduzione di aliquota allo 0,1% per gli immobili inventurati da parte dell'impresa costruttrice, fermo restando che i comuni possono variare tale aliquota fra 0 e 0,25%; la lettera d) definisce l'iter per il versamento della TASI (comma 681) in rapporto al regolamento comunale, mancando il quale il versamento è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo; la lettera e) anticipa al 14 ottobre dal 21 ottobre l'invio delle delibere sulle aliquote.</p> <p>Il comma 5 sostituisce il comma 15-bis dell'articolo 19 dl dlgs 201/2011; si fa riferimento all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, che si applica agli immobili delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura</p>	<p>che possano equiparare il possesso della casa di abitazione a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.</p> <p>Ogni intervento di riduzione della pressione fiscale sulla casa ha dirette conseguenze sulle finanze locali, già fortemente provate dai ripetuti tagli lineari degli anni passati, neanche parzialmente compensati con maggiori contributi né inquadri nell'ottica della progressiva devoluzione di competenze anche in materia di tributi verso il basso. Il presente articolo vieta esplicitamente alle regioni e agli enti locali di aumentare i tributi e le addizionali, ma se i mancati introiti non sono compensati il divieto si traduce inevitabilmente nella riduzione di servizi e nell'aumento dei tributi laddove possibile, ad iniziare dalla tassazione sui rifiuti.</p> <p>Il presente articolo interviene anche sul fondo di solidarietà comunale. Se il principio è condivisibile, in un'ottica di riduzione del gap territoriale, la sua applicazione pratica crea notevoli problemi a non pochi comuni vicini ai grandi centri e/o a forte impatto turistico, nei quali, negli anni, si è assistito ad un progressivo incremento della popolazione residente o comunque domiciliata che è andata ad occupare le seconde abitazioni. Si tratta spesso di giovani coppie o di anziani che necessitano di servizi differenziati che hanno costi significativi che l'amministrazione locale non è in condizione di garantire, proprio perché privata delle risorse provenienti dalla seconda casa. Si tratta quindi di porre mano ai criteri adottati, arrivando ad una fotografia il più possibile vicina alla realtà.</p> <p>Il criterio della stima diretta prevista dal comma 9 potrebbe portare a situazioni molto differenziate.</p>
--	--	---

ridotta dello 0,4% ed una detrazione di 200 euro.

Il comma 6 apporta alcune modifiche a norme vigenti (legge 228/2012), al fine di allineare la disciplina su IMU e TASI. Nello specifico: la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 3,668 miliardi di euro a decorrere dal 2016; il decreto sui criteri di formazione e di riparto del predetto fondo dovrà essere emanato, a decorrere dal 2017, entro il 30 novembre di ciascun anno e non più entro il 31 dicembre; con il medesimo decreto è possibile la variazione di quota di gettito; l'accantonamento del 20% per la redistribuzione ai fini di solidarietà sale al 30% per il 2016, al 40% nel 2017 e al 55% nel 2018, con i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016 posti a riferimento ed applicazione anche al 2016 di tutto quanto previsto dal comma 380-quater per il 2015; il medesimo decreto ripartisce fra i comuni interessati la dotazione del fondo di solidarietà comunale con riferimento alle regioni siciliana e Sardegna e alle regioni a statuto ordinario. Il comma 7 quantifica in 82,738 mln il minor accantonamento per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.

Il comma 8 quantifica in 390 mln il contributo riconosciuto ai comuni per il 2016 per superare i vincoli del Patto di stabilità; è atteso un decreto entro il 28 febbraio 2016.

Il comma 9 riguarda gli immobili delle categorie D (immobili a destinazione speciale, come opifici, alberghi, teatri, case di cura, ospedali, istituti di credito) ed E (immobili a destinazione particolare, come stazioni, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, fortificazioni, semafori, fari, fabbricati destinati al culto, fabbricati nei cimiteri): a decorrere dal 2016, la determinazione della rendita catastale è con stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni ed escludendo i

	<p>macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali al processo produttivo. Sempre a decorrere dal 2016, per effetto del comma 10, gli intestatari degli immobili di cui al comma precedente possono produrre atti di aggiornamento ai fini della definizione della rendita catastale; limitatamente al solo 2016, gli atti di aggiornamento presentati entro il 30 giugno 2016 hanno effetto dal 1° gennaio dello stesso anno (comma 11). Ai sensi del comma 12, l’Agenzia delle entrate presenta, entro il 30 settembre 2016, le rendite proposte e quelle già iscritte a catasto. Entro il 31 ottobre 2016, è atteso un decreto del MEF per la ripartizione di 155 mln di euro a titolo di compensazione per i comuni. Il comma 13 abroga l’articolo 11 del dlgs 23/2011, relativo al fondo perequativo per comuni e province. Il comma 14 vieta alle regioni e agli enti locali di aumentare i tributi e le addizionali rispetto ai livelli deliberati entro il 30 luglio 2015; fanno eccezione le disposizioni sul settore sanitario (in caso di situazione di squilibrio) e la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità; il divieto non si applica alla tassa sui rifiuti. Per effetto del comma 15, i comuni possono mantenere sugli immobili non esenti la maggiorazione TASI anche per il 2016, purché abbiano deliberato entro il 30 settembre 2015.</p>	
<p>Art. 5 – Riduzione IRES ed esenzione IRAP in agricoltura e pesca</p>	<p>Il comma 1 riformula l’aliquota IRES (Imposta sul reddito delle società), fissata al 27,5% dall’articolo 77 del Dpr 917/1986: l’aliquota scende al 24,5% nel 2016 e al 24% nel 2017. Il comma 2 riduce dal 1,375% al 1,225% (2016) e al 1,2% (2017) la ritenuta sugli utili, le partecipazioni e le associazioni in partecipazione previste all’articolo 27, comma 3-ter, del Dpr 600/1973. Il comma 3 prevede una clausola di salvaguardia: gli interventi sul 2016 dei due commi precedenti sono</p>	<p>Anche la riduzione dell’Ires è una decisione politica con la quale il governo intende avvantaggiare i redditi delle società che possono così godere di una tassazione migliore rispetto al lavoro dipendente. Gli interventi sull’Ires e sugli utili, le partecipazioni e le associazioni in partecipazione sono, però, legati al via libera da parte dell’Unione europea, cosa al momento non certa, ma solo possibile alla luce di alcune aperture del presidente della Commissione Ue, Jean-Claud Juncker.</p>



	<p>subordinati ai maggiori margini di manovra eventualmente riconosciuti dall'Unione europea; in caso di mancato riconoscimento di questi margini, per effetto del comma 4 le risorse stanziare confluiscono nel fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014. Il comma 5 rinvia ad un decreto ministeriale per la rideterminazione delle percentuali.</p> <p>Il comma 6 apporta alcune modifiche al Dlgs 446/1997 (istituzione dell'Irap). Nello specifico: all'articolo 3 (soggetti passivi) viene abrogata la lettera d, comma 1 (produttori agricoli) ed è aggiunta la lettera c-bis al comma 2 (produttori agricoli fra i soggetti non passivi); all'articolo 4 (base imponibile), comma 2 sono soppressi i riferimenti alle imprese agricole e all'estensione dei terreni; all'articolo 9, la rubrica diventa "determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo", mentre il comma 1 dello stesso articolo tiene conto delle modifiche apportate precedentemente; il riferimento alle imprese agricole è eliminato anche all'articolo 12, comma 2 (soggetti non residenti) e dalle disposizioni transitorie (articolo 45). Il riferimento all'articolo 45 è abrogato anche nella legge 244/2007. Le disposizioni del comma 6 si applicano dal 2016.</p>	<p>Il giudizio tecnico rimane quindi sospeso.</p> <p>Le esenzioni Irap necessitano di compensazione.</p>
<p>Art. 6 – Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili</p>	<p>Il comma 1 interviene sul Dl 63/2013 prorogando al 31 dicembre 2016 le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (articolo 14), per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica ed idrica (articolo 15) e per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (articolo 16) nelle misure previste per il 2015.</p> <p>Il comma 2 riconosce alle giovani coppie, sposate o conviventi da almeno tre anni, con un componente con meno di 35 anni e che hanno acquistato casa, una detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto di mobili, pari al 50% delle spese</p>	<p>La proroga delle misure sugli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica è apprezzabile; da valutare l'impatto della norma sulla giovani coppie.</p>

	<p>sostenute nel 2016 per un ammontare non superiore a 8mila euro; il beneficio, non cumulabile con quello del comma precedente, è dilazionato in dieci quote annuali.</p> <p>Per effetto del comma 3, i benefici sugli interventi di efficientamento energetico sono fruibili anche dagli Istituti autonomi delle case popolari sempre per lo stesso periodo.</p>	
Art. 7 - Ammortamenti	<p>Ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione, i soggetti titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni che acquistano beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si vedono maggiorato il costo di acquisizione del 40%; della stessa quota sono maggiorati i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni (leasing). Per effetto del comma 3, la disciplina non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori a 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni e agli investimenti nei beni richiamati all'allegato 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, come chiarito dal comma 4, non producono effetti sugli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Il comma 5 riduce da 10 a 5 le quote annuali per il periodo di ammortamento per l'avviamento e i marchi di impresa (DI 185/2008); il comma 6 specifica che la disposizione al comma precedente si applica alle aggregazioni aziendali poste in essere dopo il 31 dicembre 2015.</p>	<p>La misura potrebbe favorire l'acquisto di beni strumentali, anche se occorre ribadire che le imprese investono se percepiscono che la ripresa economica è reale e non solo raccontata.</p>
Art. 8 – Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni	<p>Sono apportate alcune modifiche alla legge 190/2014. In particolare: il comma 54 è abrogato (si tratta del riferimento alla prevalenza del reddito per il regime forfetario applicato ai redditi delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni); al comma 57 viene</p>	<p>L'impressione, considerando l'innalzamento delle soglie di ricavo/compensi, è che si stia prendendo atto del fatto che il confine fra partita IVA e precarietà sia sempre più labile.</p>

	<p>inserita la lettera d-bis che fissa la soglia a 30mila euro per il regime forfetario; al comma 65, si apporta una modifica che estende a quattro anni successivi l'agevolazione prevista con aliquota al 5% (tale disposizione, per effetto del successivo comma 3, si applica agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015); al comma 77, in base al quale sul reddito forfetario si applica la contribuzione dovuta, ridotta del 35%. Il comma 2 modifica l'allegato 2 alla legge 190/2014; tutte le voci relative al valore soglia dei ricavi/compensi sono incrementate di 10mila euro, tranne quella relativa alle attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e servizi finanziari e assicurativi che è incrementata di 15mila euro.</p>	
<p>Art. 9 – Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi</p>	<p>L'articolo riguarda le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il termine del 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci (iscritti al 30 settembre 2015 o iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge sulla base di un titolo di trasferimento con data antecedente il 1° ottobre 2015) dei beni immobili (con esclusioni; il riferimento all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Dpr 917/1986) o mobili iscritti in pubblici esercizi non utilizzati come beni strumentali; tali soggetti possono godere di un'imposta sostitutiva dell'8 o del 10,5%, secondo i casi, con versamento del 60% entro il 30 novembre 2016 e della restante parte entro il 16 giugno 2017. Il comma 7 raddoppia, a decorrere dal 2016, gli importi delle deduzioni previste all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis del Dlgs 446/1997. Il comma 9 sostituisce l'articolo 26 del Dpr 633/1972, relativo alle variazioni dell'imponibile o delle imposte; vengono modificati i commi 2 ed 8 e sono aggiunti i commi da 4 a 6 e 9 a</p>	<p>Siamo davanti ad una misura di carattere fiscale che individua un target di beneficiari definito.</p>

<p>Art. 10 – Riduzione canone RAI</p>	<p>11. Per l'anno 2016, il canone RAI è fissato a 100 euro. Il comma 2 apporta alcune modifiche regio decreto-legge 246/1938; nello specifico: all'articolo 1 si aggiungono due periodi al comma 1, in base al quale la detenzione o l'utilizzo di un apparecchio si presumono dall'esistenza di un'utenza elettrica, laddove si ha residenza anagrafica (eventuali dichiarazioni difformi da quelle previste nel Dpr 445/2000 e mendaci comporta effetti penali), più un secondo comma per effetto del quale il canone di abbonamento è dovuto una sola volta dalla stessa famiglia anagrafica; all'articolo 3 si specifica che il pagamento del canone avviene con addebito sulle fatture di fornitura dell'energia elettrica. Il comma 3 rimanda ad un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di riversamento dei canoni incassati da parte delle aziende di vendita dell'energia elettrica; sono previste delle sanzioni in capo alle stesse aziende. Il comma 5 autorizza lo scambio di informazioni, mentre il comma 6 estende le autorizzazioni concesse per pagamenti con rid bancario anche al caso del pagamento del canone. Il comma 7 mantiene ferma la disciplina in materia di accertamento, riscossione coattiva e abbonamento speciale. Il comma 8 dispone che l'addebito avvenga sulla prima fattura relativa alla fornitura di energia elettrica successiva alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone. Il comma 9 precisa che, per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate rispetto a quanto preventivato nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale (legge 147/2013).</p>	<p>Per il 2015, l'ammontare del canone RAI è fissato in 113,5 euro con pagamento annuale, in 57,92 euro con pagamento semestrale (per un totale di 115,84 euro ed una maggiorazione di 2,34 euro) e in 30,16 euro con pagamento trimestrale (per un totale di 120,64 ed una maggiorazione di 7,14 euro). Andrebbe mantenuta almeno la rateizzazione per evitare un eccessivo appesantimento per le famiglie. È opportuno il riferimento alla famiglia anagrafica e alla corresponsione di un solo canone. Si osserva come la maggiori risorse non serviranno assolutamente per migliorare la qualità del servizio radiotelevisivo, in quanto saranno incamerate dal fisco.</p>
<p>Art. 11 – Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato</p>	<p>Per i datori di lavoro privati, viene riconosciuto per ogni assunzione a tempo indeterminato, escluse le assunzioni in apprendistato o per lavoro domestico, fra il 1° gennaio e il</p>	<p>Si ribadiscono alcune critiche già formulate lo scorso anno ad iniziare dalla mancata selettività del provvedimento. Il riconoscimento di un bonus generalizzato, senza</p>

	<p>31 dicembre 2016 un bonus pari all'esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali per un periodo di 24 mesi nel limite di 3.250 euro su base annua. Il bonus non spetta se i lavoratori siano stati occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione presso qualsiasi datore di lavoro né per i lavoratori per i quali il bonus sia già stato fruito per precedenti assunzioni. L'esonero non è cumulabile; non spetta se il lavoratore direttamente o per mezzo di società è stato impiegato per società controllate o collegate nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge. L'Inps provvede al monitoraggio della misura. Il comma 2 riserva risorse per il settore agricolo, nel 2016 pari a 1,1 mln per l'assunzione di impiegati e dirigenti e per 1,6 mln per l'assunzione di lavoratori occupati a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate non inferiore a 250 giornate nel 2015. Il comma 3 prevede che l'esonero sia riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; in caso di eccesso di domande, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, dandone immediata comunicazione sul sito istituzionale. Il comma 4 specifica che, in caso di subentro nella fornitura di servizi in appalto, il datore di lavoro subentrante preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo eventualmente riconosciuto al datore di lavoro cessante.</p>	<p>riferimento alcune ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati finisce per penalizzare soprattutto le aree sottoutilizzate del Mezzogiorno. Inoltre, è tutto da verificare l'impatto della misura, considerando che il bonus si riduce sensibilmente nell'ammontare; di nuovo, si esprime la convinzione che la decisione delle imprese di assumere dipende da una riduzione strutturale del costo del lavoro, ma anche dalla percezione che la ripresa economica sia reale, cosa della quale non vi è certezza assoluta, visto che i dati sono spesso contrastanti. Rimane in piedi la questione, già evidenziata lo scorso anno, della capienza dello strumento finanziario.</p>
<p>Art. 12 – Regime fiscale dei premi di produttività</p>	<p>Salvo espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore, sono soggetti ad imposta sostitutiva di Irpef ed addizionali pari al 10%, i premi di risultato di importo variabile connessi ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. L'importo complessivo non può superare i 2mila euro lordi (comma 1), mentre il reddito del</p>	<p>Ritorna la detassazione sui premi di produttività, richiesta insistentemente da questa Organizzazione sindacale anche lo scorso anno. Si tratta di una misura molto apprezzata da lavoratori ed aziende. Fermo restando che è necessario un supplemento di riflessione su plafond e tetto di reddito massimo, è significativo</p>

	<p>lavoratore non può essere superiore a 50mila euro lordi nell'anno precedente (comma 4). I contributi previdenziali, assistenziali e sanitari e le somme versate in sostituzione del servizio mensa (nel limite di 5,29 euro, incrementato a 7 euro, in caso di utilizzo di ticket elettronico) non concorrono a formare il reddito né sono soggetti ad imposta sostitutiva (comma 2). Si applicano le disposizioni ordinarie per tutto quanto di competenza (comma 3). Sempre al comma 4, è previsto il caso in cui il datore di lavoro che eroga il beneficio non sia lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi (Cud): spetta al lavoratore attestare per iscritto l'importo percepito. Il comma 5 lega i premi alla stipula di accordi collettivi aziendali o territoriali. È atteso un decreto ministeriale per la misura degli incrementi di produttività e per le modalità attuative (comma 6). Il limite di 2mila euro sale a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (comma 7). Il comma 8 apporta alcune modifiche all'articolo 51 del Dpr 917/1986: non concorrono a formare reddito l'utilizzazione di opere e servizi da parte dei lavoratori e dei familiari (lettera f), comprese quelle per i servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, per la frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali (lettera f-bis) nonché somme e prestazioni per i servizi di assistenza ai familiari anziani e non autosufficienti (è aggiunta la lettera f-ter); l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, con valore nominale (comma 3-bis aggiuntivo). Il comma 9 modifica l'articolo 25 del Dlgs 80/2015, quantificando la riserva di risorse destinate a finanziare misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata (dal 10% si passa 38,3 mln</p>	<p>l'innalzamento del plafond, nel caso in cui siano adottati in azienda strumenti partecipativi. Occorre però dare finalmente attuazione all'articolo 46 della Costituzione sulla partecipazione, così da avere un quadro più completo degli strumenti a disposizione.</p>
--	--	---

	per il 2016, 36,2 mln per il 2017 e 35,6 mln per il 2018).	
Art. 13 – Valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Fondo per le aziende sequestrate e confiscate	L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l’efficace svolgimento delle funzioni istituzionali. Sono reperite risorse per 5 mln a valere sui programmi Ue 2014-2020 “Governance e capacità istituzionale” e “Legalità” e sui programmi di azione e coesione (Delibera Cipe 10/2015). Nell’ambito di queste risorse gli enti interessati possono pianificare specifiche azioni. Il comma 4 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate con una dotazione di 10 mln di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità la continuità del credito bancario e l’accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri per le ristrutturazioni aziendali, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione, la tutela di salute e sicurezza, il sostegno alle cooperative. Il comma 5 destina le risorse del fondo, mentre il comma 6 rimanda ad un decreto ministeriale. Il comma 7 specifica che, in caso di revoca del sequestro, l’avente diritto è tenuto a rimborsare gli importi liquidati.	Associazioni ed operatori segnalano non pochi problemi nell’accesso e nella gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. È necessario un impegno importante per rafforzare la dotazione economica e per arrivare ad una semplificazione degli atti, fermo restando il rispetto della legalità e delle pari opportunità fra i soggetti richiedenti.
Art. 14 – Misure per i lavoratori autonomi	Per i lavoratori autonomi iscritti in maniera esclusiva alla Gestione separata, l’aliquota contributiva è confermata al 27% per il 2016. Il comma 2 prevede lo stanziamento di 10 mln di euro per il 2016 e di 50 mln di euro annui a decorrere dal 2017 per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato.	L’aliquota per il 2016, a legislazione vigente, è fissata al 28%. La riduzione dell’aliquota comporta per il contribuente un minore aggravio di 100 euro ogni 10mila euro, non tale da produrre un particolare ritorno economico per gli iscritti alla gestione separata.
Art. 15 - Merito	Il fondo ordinario delle università statali è incrementato di 38 mln di euro per il 2016 e di 75 mln di euro a	Un limite di questa misura è nella mancanza di qualsiasi riferimento alle caratteristiche del soggetto –

	<p>decorrere dal 2017 per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico. Possono essere reclutati professori universitari di prima e seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali; sono esclusi professori universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza di presentazione della domanda, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura. Il comma 3 indica i criteri direttivi per il decreto del Presidente del consiglio dei ministri da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto disciplina: i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica; le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli di chiamata diretta; l'individuazione della classe stipendiale; la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure da parte di studiosi nazionali ed internazionali; il numero dei posti da distribuire equamente fra le due fasce e i criteri per l'individuazione dei relativi settori disciplinari; i criteri e le modalità da utilizzare da parte delle università e l'eventuale concorso agli oneri; la permanenza in servizio. Per effetto del comma 3, se il professore chiamato cambia ateneo, le risorse lo seguono. Il comma 4 destina una quota di 10 mln delle risorse disponibili per favorire la mobilità fra sedi diverse. Eventuali risorse non impiegate restano, ai sensi del comma 6, nella disponibilità del fondo ordinario.</p>	<p>l'università – chiamata ad assumere. Il governo nulla dice infatti come saranno distribuite le risorse; se sarà riconosciuta una quota uguale per tutti o se, piuttosto, saranno privilegiati gli atenei con le migliori performance. Si tratta di un punto non indifferente, in quanto dalla indicazione delle caratteristiche dei soggetti si capisce come saranno distribuite le risorse. È di tutta evidenza che molti atenei nel Mezzogiorno sono in sofferenza; basti pensare che la prima università del Mezzogiorno per brevetti è classificata appena alla diciottesima posizione; diventa quindi fondamentale riservare una quota consistente delle risorse aggiuntive proprio agli atenei del Sud e delle Isole.</p>
<p>Art. 16 – Giovani eccellenze nella Pubblica amministrazione</p>	<p>Per favorire il ricambio generazionale, le facoltà assunzionali nel triennio 2016-2018 nelle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di 50 dirigenti mediante apposita procedura selettiva gestita dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, di 10 avvocati dello Stato e di 10</p>	<p>Si tratta della classica goccia nel mare che non cambia la questione di fondo: l'alta età media nella pubblica amministrazione, cosa che, soprattutto in alcuni comparti, in primis sicurezza e soccorso, incide fortemente sulla qualità del servizio. Continua di fatto il sostanziale blocco del turn over con tutto quello che ne consegue in termini di mancato adeguamento della professionalità.</p>



procuratori dello Stato. È atteso un decreto ministeriale (comma 1). In attesa dei decreti attuativi della legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione (legge 124/2015) sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia vacanti alla data del 15 ottobre 2015 (comma 2). Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 gennaio 2016, è effettuata una ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca ed altri enti pubblici (articolo 70, comma 4, Dlgs 165/2001). Per effetto del comma 4, anche le regioni e gli enti locali provvedono alla medesima ricognizione, provvedendo al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali ed eliminando eventuali duplicazioni. L'incarico dirigenziale può essere attribuito, anche senza vincolo di esclusività, al dirigente dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Non trovano applicazione le norme sulla rotazione degli incarichi, nel caso in cui la dimensione dell'ente rende ciò incompatibile. Il comma 5 specifica che per il comparto scuola ed Afam e per le università continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore. Il comma 6 esclude dall'applicazione del comma 2 il personale delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali (uffici giudiziari; area medica e veterinaria; ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e il personale delle Agenzie fiscali. Il comma 7 permette alle regioni e agli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza una compensazione con le misure di razionalizzazione organizzativa. Per effetto del comma 8, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono procedere per gli anni 2016-

Il governo invia l'ennesimo segnale negativo sulla contrattazione collettiva, in questo caso sul trattamento accessorio.

2018 all'assunzione di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale per una spesa pari al 25% del personale cessato. Restano ferme le percentuali di turn over per i ricercatori e i tecnologi, mentre per le qualifiche dirigenziali è assicurato per il 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali. Regioni ed enti locali possono procedere per gli anni 2016-2018 all'assunzione di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale per una spesa pari al 25% del personale cessato; restano ferme le percentuali nell'ambito del processo di mobilità del personale di enti di area vasta. Negli anni 2017 e 2018 non si applica il comma 5-quater dell'articolo 3 del DI 90/2014, riferito ai vincoli di assunzione per le regioni e gli enti locali in base alla percentuale di spesa corrente. Il comma 10 sopprime un periodo all'articolo 4, comma 4, del DI 95/2012: le somme derivanti dalla riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione o altri organismi non sono più assegnate al fondo per il finanziamento del trattamento accessorio. Il comma 11 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per il 2015 ed è comunque ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Per effetto del comma 12, lo stanziamento per il personale degli uffici di diretta collaborazione è ridotto del 10% rispetto al 2015. Il comma 13 rfinanzia per il triennio 2016-2018 le disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna nell'ambito del Trattato di Lisbona del 1 dicembre 2009 (DI 1/2010). Il comma 14 stanzi risorse a favore del Ministero della giustizia per

	<p>l'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso.</p>	
<p>Art. 17 – Università</p>	<p>Il fondo di finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 55 mln di euro per il 2016 e di 60 mln a decorrere dal 2017 per l'assunzione di ricercatori e per il consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'assegnazione dei fondi terrà conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR). La quota parte non utilizzata rimane nella disponibilità del fondo. Ai sensi del comma 4, le università virtuose possono assumere ricercatori senza limiti al turn over; l'onere è in capo alle stesse università. Il comma 5 incrementa le risorse disponibili per i contratti di formazione specialistica dei medici (57 mln per il 2016; 86 mln per il 2017; 126 mln per il 2018; 70 mln per il 2019; 90 mln a decorrere dal 2020).</p>	<p>Per come formulato, l'articolo 17 rischia di dimenticare del tutto le università del Mezzogiorno. Se la prima università del Sud e delle Isole (Palermo) per numero di brevetti è posizionata soltanto al 18° posto, ciò è dovuto al gap complessivo di quelle regioni e non tanto ad una minore qualità dei docenti; è quindi fondamentale che nell'articolo sia prevista una quota di riserva per gli atenei ubicati nelle regioni meridionali che altrimenti rischierebbero di essere esclusi dalla distribuzione di risorse.</p>
<p>Art. 18 – Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico</p>	<p>Il comma 1 ridetermina i complessivi importi indicati all'articolo 1, comma 235, della legge 228/2012, in seguito all'attività di monitoraggio e di verifica relative alle misure di salvaguardia del DL 201/2011. Il comma 2 specifica che le misure di salvaguardia si applicano anche a:</p> <p>a) nel limite di 6.300 unità ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o ai lavoratori di aziende cessate o interessate dalla attivazione delle procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 che perfezionano entro il periodo di mobilità, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti pensionistici previgenti il DL 201/2011. Il versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; tale versamento per i cessati entro il</p>	<p>La settima salvaguardia andava inserita in un provvedimento ad hoc e non ricompresa nella legge di stabilità; in questo modo si avrebbe avuta la garanzia che le risorse sarebbero rimaste nella disponibilità della salvaguardia, senza rischiare di essere successivamente assorbite nell'ambito della dotazione della legge di stabilità.</p> <p>Anche per questa settima salvaguardia, si ribadisce quanto affermato fin dal decreto 201/2011 – che questa Organizzazione sindacale osteggiò nei contenuti e nella forma: tutti coloro che si ritrovano nelle condizioni previste dalla normativa, devono essere salvaguardati, a prescindere dalle quote assegnate alle singole voci.</p>

	<p>31 dicembre 2012 può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o di trattamento speciale edile. Eventuali periodi di sospensione delle indennità per lavoro subordinato o para subordinato senza decadenza dall'indennità non pregiudicano l'accesso alla salvaguardia;</p> <p>b) nel limite di 9mila unità ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria (art. 1, comma 194, lettere a) e f), legge 147/2013) che perfezionano i requisiti entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011 (quindi entro il 5 gennaio 2017);</p> <p>c) nel limite di 6mila unità, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si è concluso per effetto di accordi individuali entro il 31 dicembre 2012 o per risoluzione unilaterale fra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, comma 194, lettere b), c) e d) che perfezionano i requisiti entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011 (quindi entro il 5 gennaio 2017);</p> <p>d) nel limite di 2mila unità, ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave che perfezionano i requisiti entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011 (quindi entro il 5 gennaio 2017);</p> <p>e) nel limite di 3mila unità, ai lavoratori con contratto a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione a tempo determinato cessati fra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, che perfezionano i requisiti entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011 (quindi entro il 5 gennaio 2017); sono esclusi i lavoratori agricoli e gli stagionali.</p> <p>Il comma 3 riapre il periodo di</p>	
--	--	--

	<p>versamento per i lavoratori compresi alla lettera a) del comma 2. Il comma 4 specifica che la decorrenza del trattamento pensionistico non può comunque avvenire prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 5 disciplina la presentazione delle domande: vanno presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (e quindi entro il 29 febbraio 2016); per ciascuna categoria si applicano le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti di salvaguardia e di decorrenza. L'Inps provvede al monitoraggio dell'andamento delle domande; in caso di raggiungimento del limite numerico, l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande. Per effetto del comma 6, la relazione del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, è posticipata al 30 settembre di ciascun anno. Il comma 7 ribadisce il limite complessivo di unità salvaguardate (26.300) e le risorse quantificate in: 213 mln per il 2016; 387 mln per il 2017; 336 mln per il 2018; 258 mln per il 2019; 171 mln per il 2020; 107 mln per il 2021; 41 mln per il 2022; 3 mln per il 2023. Il comma 8 incrementa l'autorizzazione di spesa dell'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 228/2012 ai fini della copertura di spesa (comma 9).</p>	
<p>Art. 19 – Opzione donna, invecchiamento attivo e no tax area pensionati</p>	<p>Per effetto del comma 1, la sperimentazione prevista dalla legge 243/2004 (cosiddetta "Opzione donna") è estesa alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti (57 anni e tre mesi di età e 35 anni di contributi per le lavoratrici dipendenti; 58 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2015 anche se la decorrenza del trattamento pensionistico è successiva a tale data. La copertura è quantificata in 160 mln per il 2016 e in 49 mln per il 2017. Il comma 2 prevede la possibilità che lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il</p>	<p>Opzione donna, per quanto costosa per la persona, ha permesso a numerose lavoratrici alla pensione, Considerando ciò e valutando il contenuto del comma, si evidenzia la necessità di arrivare alla definizione di una disciplina di legge che permetta di avere una maggiore flessibilità in uscita verso il trattamento pensionistico, partendo dalle proposte di legge in esame in Parlamento, in particolar modo, da quelle presentate dagli onorevoli Damiano, Polverini e Pizzolante. Il comma 2 riprende un punto già presente in uno dei decreti attuativi della legge 183/2014 (cosiddetto Jobs</p>

	<p>31 dicembre 2018 i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia, ma che hanno maturato i requisiti contributivi, possano, d'accordo con il datore di lavoro, ridurre l'orario di lavoro fra il 40 e il 60%, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro stesso per la prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito e non è assoggettato a contribuzione previdenziale; è, però, riconosciuta una contribuzione figurativa per la parte di prestazione lavorativa non svolta. A copertura della misura sono stanziati 60 mln per il 2016, 120 mln per il 2017 e 60 mln per il 2018. La facoltà è concessa a domanda, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro dà comunicazione del contratto all'Inps e alla Dtl. È atteso un decreto ministeriale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande. La copertura della misura è con parte delle risorse derivanti dall'articolo 21 (fondo di rotazione nel quale confluiscono le risorse per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria) della legge 845/1978, con eccezione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione. Il 50% delle quote inoptate sulla formazione continua ad essere versato al fondo di rotazione (DI 148/1993).</p> <p>Il comma 3 apporta alcune modifiche all'articolo 1, comma 483, legge 147/2013 a copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1 e delle minori entrate del successivo comma 5. Il citato articolo 1, comma 483, è relativo alla rivalutazione automatica delle pensioni (perequazione). Per effetto di tale modifica, il regime di rivalutazione previsto per gli anni 2014-2016 è esteso al periodo 2014-</p>	<p>act), con una differenza fondamentale però. Nel decreto legislativo richiamato, il part time dei lavoratori maturi è collegato alla contestuale assunzione di altro personale, nell'ambito di un intervento di solidarietà espansiva. Lo strumento introdotto con la presente legge non prevede nuove assunzioni; si tratta quindi di un provvedimento che rappresenta un passo indietro rispetto al precedente.</p> <p>Grave e non condivisibile la misura adottata sulla perequazione delle pensioni, soprattutto alla luce della sentenza della Corte costituzionale, in forza della quale questa Organizzazione sindacale si è mobilitata su tutto il territorio nazionale nel mese di agosto.</p> <p>La riduzione della pressione fiscale per i pensionati, attraverso la revisione della no tax area, è promessa più che realizzata, in quanto rimandata al 2017.</p>
--	--	--

	<p>2018; per la sola lettera e) (pensioni superiori a sei volte il minimo) la rivalutazione al 45% vale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Ad ulteriore copertura del comma 5, il comma 4 prevede una riduzione di spesa collegata alle salvaguardie pensionistiche (art. 1, comma 235, legge 228/2012) e al fondo previsto dalla legge 247/2007 (norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività).</p> <p>Il comma 5 interviene sul Dpr 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) sulle soglie di detrazioni e di reddito da pensioni; la no tax area passa da 7.500 a 7.750 euro. La misura, però, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>	
<p>Art. 20 – Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga</p>	<p>In attesa della transizione al nuovo sistema degli ammortizzatori sociali, previsto nel Dlgs 148/2015, gli ammortizzatori sociali in deroga sono rifinanziati per 250 mln di euro per il 2016. Il trattamento può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno. Il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso a lavoratori che alla data della decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori, può essere concesso per non più di quattro mesi, non prorogabili, più altri due mesi nel caso di lavoratori residenti in aree svantaggiate, con un limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le province di Trento e Bolzano possono concedere trattamenti in deroga in misura non superiore al 5% delle risorse loro attribuite o con copertura integrale a carico delle finanze proprie.</p> <p>Il comma 2 proroga al 2016 la disposizione della legge 190/2014 (art. 1, comma 315) che finanzia Italia lavoro per 12 mln di euro.</p>	<p>L’ammontare stanziato è insufficiente alla luce della prolungata crisi e considerando i vincoli sui fondi bilaterali di solidarietà che potranno operare, nella migliore delle ipotesi, se non dopo giugno 2016.</p> <p>Da chiarire il destino di Italia, il cui futuro è incerto nell’ambito della riorganizzazione derivante dalla istituzione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive.</p>
<p>Art. 21 – Interventi strutturali e agevolazioni</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all’articolo 1 del DL 83/2014, per</p>	<p>L’Art-Bonus era in origine previsto per tre periodi di imposta successivi a</p>

<p>fiscali nel settore della cultura</p>	<p>effetto delle quali il cosiddetto Art-Bonus diviene strutturale nella misura del 65%. Il comma 2 autorizza la relativa spesa. Il comma 3 incrementa di 5 mln a decorrere dal 2017 la dotazione a disposizione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi urgenti di salvaguardia ed altri progetti. Il comma 4 autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in una serie di posizioni individuate (posizione economica F1); ai sensi del successivo comma 5, il personale è assunto in deroga ai vincoli assunzionali, a seguito di procedura di selezione pubblica, nel limite di spesa di 20 mln di euro a decorrere dal 2017 (comma 6). Il comma 7 apporta alcune modifiche al credito di imposta previsto all'articolo 1, comma 327, della legge 244/2007, sulle produzioni cinematografiche e audiovisive, mentre il comma 8 interviene sul collegato articolo 8, del DI 91/2013 fissando in 140 mln lo stanziamento a decorrere dal 2016, con incremento di 25 mln rispetto a quanto precedentemente stanziato (comma 9). Il comma 10 autorizza la spesa di 70 mln di euro per il 2017 e di 65 mln di euro a decorrere dal 2018 per il piano strategico Grandi progetti beni culturali (articolo 7, DI 83/2014).</p>	<p>quello in corso al 31 dicembre 2013, con una riduzione dal 65 al 50% per le erogazioni effettuate dopo il 31 dicembre 2015. Quanto stanziato dal comma 3 è assolutamente inadeguato, considerando anche che nel frattempo il governo ha inteso accendere un faro sulla fruibilità dei beni culturali con il decreto legge 146/2015; l'ennesima conferma che la fruizione dei beni culturali non dipende da misure coercitive nei confronti dei lavoratori, quanto piuttosto dagli stanziamenti disponibili.</p>
<p>Art. 22 – Interventi per il turismo e gli istituti culturali</p>	<p>Il comma 1 autorizza la spesa di 2 mln per il 2016, di 6 mln per il 2017, di 11 mln per il 2018 e 9 mln per il 2019; l'individuazione degli interventi è previa intesa con il sindaco di Matera, capitale europea della cultura 2019. Il comma 2 autorizza la spesa di 30 mln a decorrere dal 2016 per il funzionamento degli archivi e delle biblioteche. Il comma 3 autorizza la spesa di 10 mln a decorrere dal 2016 per gli interventi finanziati con il gioco del lotto (articolo 3, comma 83, legge 662/1996). Il comma 4 autorizza a decorrere dal 2016 la spesa complessiva di</p>	<p>La cultura rappresenta un fondamentale volano di ripresa economica. I numeri confermano le potenzialità anche in termini di occupati; per lo Svimez, nel solo Mezzogiorno, potrebbero realizzarsi almeno 200mila posti di lavoro, di cui 90mila laureati. A conclusioni simili è arrivata anche questa Organizzazioni sindacale che, nell'ambito delle iniziative connesse al Sudact, ha affrontato il tema in un convegno a Matera. A tal proposito, quanto stanziato per la città lucana andrebbe rafforzato, per meglio sostenere il ruolo che essa avrà come capitale europea della cultura nel 2019.</p>



	<p>1.340.000 euro per tre istituzioni culturali (Premi David di Donatello in Roma, Museo storico della Liberazione in Roma e Accademia della Crusca).</p> <p>Il comma 5 proroga al 2016, 2017 e 2018 l'autorizzazione di spesa, sempre con stanziamento di 3 mln di euro, per la Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano – Giuseppe Verdi.</p> <p>Il comma 6 autorizza la spesa di 10 mln di euro a decorrere dal 2016 per i musei.</p>	<p>Nel Mezzogiorno si lamenta, fra le altre cose, una mancanza di almeno 750 biblioteche.</p>
<p>Art. 23 – Italia nel mondo</p>	<p>Per il potenziamento delle azioni dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese sono stanziati ulteriori 50 mln di euro per il 2016.</p> <p>Il comma 2 incrementa la dotazione destinata alla cooperazione internazionale per lo sviluppo di 120 mln per il 2016, di 240 mln per il 2017 e di 360 mln per il 2018.</p>	<p>Il riferimento è alla legge 125/2014 che ha istituito l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.</p>
<p>Art. 24 – Lotta alla povertà</p>	<p>Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con risorse pari a 600 mln per il 2016 e a un miliardo a decorrere dal 2017. Il piano ha cadenza triennale; è stabilito con decreto del Presidenza del consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza unificata; prevede una progressione graduale nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Per il 2016, le risorse sono destinate a: a) estensione, rafforzamento e consolidamento dalla carta acquisti (art. 60, Dl 5/2012), garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari con figli minori, con una riserva di 380 mln; b) ulteriore incremento della dotazione relativa all'ASDI (assegno di disoccupazione, Dlgs 22/2015), con una riserva di 220 mln.</p> <p>Il comma 3 specifica la destinazione delle risorse per gli anni successivi al 2016: esse sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti in materia di</p>	<p>Si tratta di un tema complesso; occorre distinguere fra reddito di cittadinanza e reddito di ultima istanza, senza alimentare aspettative che non potranno essere soddisfatte, ma mettendo in campo vere azioni inclusive.</p> <p>Rispetto alla congruità degli stanziamenti, è possibile fare un paragone con la precedente sperimentazione del SIA, sostegno per l'inclusione attiva. La cifra stanziata per il 2016 garantirebbe, utilizzando gli stessi parametri, una copertura per 97.500 nuclei familiari; nel 2013 furono individuati circa 130mila nuclei familiari in condizioni di estrema difficoltà per dare un sostegno ai quali servirebbero circa 800 mln di euro.</p> <p>Tutto da verificare il successo del fondo per la povertà educativa; sicuramente serve, ma la consistenza è assolutamente aleatoria, essendo rimessa ad un protocollo con le Fondazioni bancarie.</p>

	<p>trattamenti, indennità, integrazione al reddito e assegni di natura assistenziale, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, e di accesso alle prestazioni sociali per arrivare ad un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.</p> <p>Al fondo di cui al comma 1 sono destinate le risorse stanziare con il DL 185/2008 (articolo 19, comma 1) per le medesime finalità per 54 mln di euro; per il 2016, tali risorse sono destinate alla carta acquisti. Il comma 5 abroga tre commi, da 51 a 53, dell'articolo 2 della legge 92/2012, relativi all'indennità riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi. Per effetto del comma 6, è istituito, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, un Fondo per il contrasto alla povertà educativa; tale fondo è nello stato di previsione del Ministero dell'economia per essere successivamente trasferito alla Presidenza del consiglio dei ministri. Il fondo è alimentato con versamenti delle fondazioni bancarie. È atteso un protocollo d'intesa per le modalità di intervento e per l'individuazione dei progetti da finanziare. Il comma 8 riconosce alle fondazioni un credito di imposta pari al 75% del versato negli anni 2016, 2017 e 2018, fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a 100 mln di euro. Il comma 9 rimanda ad un decreto attuativo, mentre il comma 10 adegua il plafond per la cessione di crediti di imposta previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del Dpr 441/1997.</p>	
<p>Art. 25 – Non autosufficienze e adozioni internazionali</p>	<p>Presso il Ministero dell'economia è istituito un fondo con una dotazione di 90 mln di euro a decorrere dal 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno alle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado; è atteso un decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il comma 2 incrementa la dotazione del fondo per</p>	<p>Le Organizzazioni sindacali andrebbero coinvolte nella definizione del funzionamento del fondo per le non autosufficienze. Nel caso delle adozioni ci troviamo davanti ad una diversa allocazione di risorse già previste a legislazione vigente e non a nuove risorse.</p>

	<p>la non autosufficienza di 150 mln di euro. Il comma 3 istituisce un Fondo per le adozioni internazionali con una dotazione di 15 mln di euro; il fondo sarà gestito sempre dalla Presidenza del consiglio dei ministri. Conseguentemente, per effetto del comma 4, la dotazione del fondo per le politiche della famiglia è ridotto di 15 mln a decorrere dal 2016, mentre il successivo comma 5 elimina il riferimento alle adozioni internazionali nella legge 296/2006 di finanziamento del Fondo per le politiche della famiglia.</p>	
<p>Art. 26 – Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza</p>	<p>Per far fronte alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate e dei danni subiti dalle attività economiche e produttive (art. 5, comma 2, lettera d), legge 225/1992), sono riconosciuti dei contributi a favore di soggetti privati ed attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato. Per effetto del comma 2, i soggetti creditizi possono contrarre finanziamenti, secondo una convenzione stipulata con l'ABI e con garanzia dello Stato, al fine di concedere finanziamenti ai soggetti danneggiati, nel limite massimo di 1.500 mln di euro. In capo al beneficiario, ai sensi del comma 3, matura un credito d'imposta, fruibile in compensazione. Il soggetto erogatore del finanziamento comunica telematicamente con l'Agenzia delle entrate (comma 4). I finanziamenti hanno durata massima di 25 anni (comma 5). Spetta al Ministero dell'economia verificare l'andamento delle concessioni di finanziamento (comma 6). Il comma 7 rimanda a delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate e di concerto con il Ministero dell'economia.</p>	<p>Proprio in queste settimane è in atto una indagine conoscitiva da parte della commissione bicamerale per la semplificazione nella gestione delle emergenze.</p>
<p>Art. 27 – Esigenze indifferibili</p>	<p>Il comma 1 stanziava 300 mln di euro a decorrere dal 2016 per il rinnovo dei contratti collettivi del personale della pubblica amministrazione, con riserva</p>	<p>La voce "esigenze indifferibili" illustra, in molti casi, quelle che sono le scelte dell'esecutivo in carico. Questo governo decide di non dare</p>

	<p>di 74 mln per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e 7 mln per il restante personale statale in regime di diritto pubblico. I 300 mln rappresentano l'importo complessivo massimo ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 196/2009 (comma 2). Per il rinnovo dei contratti del personale dipendente da amministrazioni diverse da quella centrale, gli oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci; è atteso un decreto per la fissazione dei criteri per la definizione dei predetti oneri (comma 3); le stesse disposizioni valgono anche per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 4). Il comma 5 proroga fino al 31 dicembre 2016 il servizio di pattugliamento delle città da parte di personale delle Forze armate con finalità di prevenzione e contrasto alla criminalità e al terrorismo: le unità interessate sono 4.800. Il successivo comma 6 autorizza la spesa di 83 mln di euro. Il comma 7 prevede l'istituzione di uno specifico fondo con dotazione da 150 mln di euro per interventi nella cosiddetta Terra dei fuochi. Il comma 8 esclude il Coni dalle norme di contenimento della spesa previste a legislazione vigente. Il comma 9 istituisce un Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali con dotazione di un milione di euro a decorrere dal 2016. Il comma 10 stanziava 3 mln per il 2016 e 2,5 mln per il 2017 per alcuni eventi: 70° anniversario della Repubblica italiana; 70° anniversario della Costituzione; 70° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne; 100 anni dalla nascita di Aldo Moro.</p>	<p>risposte agli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, in attesa dal 2009 del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Le somme stanziare per il rinnovo sono assolutamente improprie: 300 mln di euro, quando, nella migliore delle ipotesi per il bilancio dello Stato, ne servirebbero 6,5 mld. Si tratta quindi di una misura che andrà rivista, in quanto è inaccettabile una ipotesi di rinnovo pari a circa 5 euro per dipendente.</p> <p>Una misura utile è quella relativa al pattugliamento da parte dell'esercito delle città; andrebbe previsto uno stanziamento più consistente, considerando il Giubileo. Manca anche qualsiasi richiamo all'assunzione di personale nel comparto sicurezza.</p> <p>Positivo l'intervento sulla Terra dei fuochi, anche perché uno dei pochi – insieme ai 28 mln in quattro anni per Matera e alle garanzie dello Stato sui prestiti per l'Ilva – che l'esecutivo mette in campo per il Mezzogiorno.</p>
<p>Art. 28 – Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata</p>	<p>L'articolo apporta alcune modifiche ad una serie di normative. Nello specifico: 1) è possibile procedere ad affidamenti anche senza utilizzo della centrale di committenza nel rispetto, però, di alcuni parametri (articolo 1, comma 7, Dl 95/2012); 2) la normativa è estesa anche agli enti di</p>	<p>Consip nasce nel 1997 come strumento per gli acquisti nel settore informatico. Sono quindi quasi venti anni che esiste. Ora anche questo esecutivo interviene sulla normativa; sarebbe più utile dare una continuità. D'accordo sulle centrali di acquisto, ma non si può dimenticare il</p>

previdenza e assistenza e alle agenzie fiscali (articolo 1, commi 449 e 450, della legge 296/2006); 3) si richiamano le stazioni appaltanti nella legge 244/2007; 4) è inserito un richiamo alle stazioni appaltanti e all'obbligo di approvvigionamento attraverso la Consip (legge 191/2009); 5) l'obbligo per le società controllate dallo Stato e dagli enti locali di utilizzare i parametri prezzo-qualità; 6) inserimento dei riferimenti alla Conferenza unificata e all'Autorità nazionale anticorruzione (articolo 9, comma 3, Dl 66/2014); 7) inserimento di un richiamo alla normativa vigente nell'articolo 23-ter, comma 3, del Dl 90/2014; 8) inserimento del riferimento alla soglia di mille euro per l'obbligo di utilizzo del canale Consip (articolo 1, comma 450, legge 296/2006); 9) la medesima soglia del punto precedente è inserita anche all'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto legge 95/2012; 10) viene inserito il riferimento alla Consip all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge 95/2012.

Per effetto del comma 11, le amministrazioni pubbliche approvano entro il mese di ottobre di ciascun anno il programma biennale di spesa con i suoi aggiornamenti per gli importi stimati superiori ad un milione di euro; il piano e gli aggiornamenti sono comunicati agli uffici preposti al controllo di gestione e sono pubblicati sul sito istituzionale e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Anac. Il comma 12 disciplina il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti, mentre per effetto del comma 13 il Ministro dell'economia definisce le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni Consip. Se manca la convenzione Consip, spetta all'Anac individuare le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi

problema che è a monte di tutto; le aziende spesso praticano prezzi maggiorati alla pubblica amministrazione rispetto ai clienti privati, soltanto perché operano nella consapevolezza che il pagamento arriverà in estremo ritardo. In questa legge di stabilità il tema dei ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione non è affrontato come meriterebbe.

	<p>della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip. Il comma 15 richiama la Agenzia nazionale anticorruzione nel decreto legge 66/2014, mentre il comma 16 dispone le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi tramite Consip o centrali di committenza regionali possano procedere ad acquisti autonomi solo dopo apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo, trasmessa alla Corte dei conti.</p>	
<p>Art. 29 – Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia informatica nelle amministrazioni</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente per il tramite di Consip o altri soggetti aggregatori, comprese le centrali di committenza regionali. Consip e soggetti aggregatori acquisiscono il parere vincolante dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid). L'obiettivo è di ridurre la spesa annuale media del 50% nel 2016 con riferimento alla media del triennio 2013-2015 nel settore informatico. Acquisti al di fuori di quanto previsto al comma 1 possono essere fatti, previa autorizzazione, con comunicazione all'Anac e all'Agid. La mancata osservanza delle disposizioni precedenti comporta responsabilità disciplinare e per danno erariale. Gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare i risparmi indicati.</p>	<p>Si tratteggia una disciplina simile alla precedente, ma che riguarda soltanto l'acquisto di beni e servizi informatici con un ruolo riconosciuto all'Agenzia per l'Italia digitale. In questo caso, però, gli acquisti in deroga non sono soggetti a trasmissione alla Corte dei conti, come viceversa previsto all'articolo precedente per tutti gli acquisti di beni e servizi.</p>
<p>Art. 30 – Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche</p>	<p>Le norme contenute nel presente articolo disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto degli equilibri finanziari e dei livelli essenziali delle prestazioni. Il comma 2 prevede che gli enti del SSN assicurino la massima trasparenza di bilancio attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del bilancio d'esercizio; il mancato rispetto costituisce responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza</p>	<p>Il governo punta sulle procedure, dimenticando però il momento della condivisione dei piani di rientro con il partenariato economico e sociale.</p>

e la prevenzione della corruzione (comma 3). Entro il 30 giugno di ogni anno, le Regioni individuano le aziende ospedaliere (AO), comprese quelle universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero o cura, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni: a) scostamento fra costi e ricavi pari o superiori al 10% o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 mln; b) mancato rispetto dei parametri su volumi, qualità ed esiti delle cure (comma 4). Per il 2016, in sede di prima applicazione, entro il 31 marzo, le Regioni individuano gli enti del proprio SSR che presentano una o entrambe le condizioni del comma 4 (comma 5). Il comma 6 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza permanente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la definizione della metodologia di valutazione dello scostamento e degli ambiti assistenziali e dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. Il comma 7 rimanda ad un ulteriore decreto, da emanarsi entro il 31 dicembre 2016, per l'aggiornamento degli schemi allegati al decreto legislativo 118/2011. Gli enti individuati ai sensi del comma 4 presentano entro 90 giorni un piano di rientro di durata non superiore al triennio (comma 8); tale piano è valutato dalle regioni non in piano di rientro entro 30 giorni; il piano, una volta approvato dalla Giunta regionale, è immediatamente efficace ed esecutivo (comma 9). Nel caso di regioni sottoposte a piano di rientro, la valutazione è fatta, sempre entro 30 giorni, in coerenza con il piano di rientro regionale; i singoli piani di rientro sono evidenziati nell'ambito del piano complessivo. I piani approvati (dalla Giunta o dal commissario ad acta) sono immediatamente efficaci ed esecutivi

	<p>(comma 10). Nella gestione sanitaria accentrata viene iscritta una quota corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi; l'obbligo è verificato da tavoli tecnici (comma 11). Gli interventi individuati ai commi 9 e 10 sono vincolanti per gli enti interessati (comma 12); è prevista una verifica trimestrale da parte della regione o del commissario ad acta; se la verifica è positiva, la gestione sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte; se la verifica è negativa, la regione o il commissario ad acta adottano le misure necessarie (comma 13). Per effetto del comma 14, tutti i direttori generali che non trasmettono il piano di rientro decadono automaticamente. Ai sensi del comma 15, a decorrere dal 2017, le disposizioni del presente articolo si applicano alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta e ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4; è atteso un decreto ministeriale, sentita la conferenza permanente da adottarsi entro il 30 giugno 2016 più un secondo decreto da adottarsi entro il 31 dicembre 2016 (comma 16). Il comma 17 apre all'ipotesi di accorpamento fra aziende ospedaliere-universitarie e aziende sanitarie locali in aziende sanitarie uniche; sono escluse le regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo di bilancio (comma 18).</p>	
<p>Art. 31 – Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale</p>	<p>Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi per mezzo delle centrali regionali di committenza ovvero della Consip; l'obbligo vale per le categorie merceologiche del settore sanitario. Se mancano le centrali regionali, gli enti del Ssn si servono delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori. Per effetto del comma 3, i singoli contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge</p>	<p>Fermo restando l'assoluto rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, un approccio più virtuoso e ragionato nella spesa sanitaria è possibile, sempre tenendo conto delle forti differenze nello sviluppo territoriale.</p>



	<p>non possono essere prorogati. Il comma 4 impone alle regioni e alle province autonome di intervenire con proprio decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 5 definisce i compiti della Cabina di regia istituita con decreto ministeriale 12 marzo 2015.</p>	
<p>Art. 32 – Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2016</p>	<p>Il comma 1 prevede entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore l’emanazione di un decreto del Presidente del consiglio dei ministri di aggiornamento del precedente decreto del 29 novembre 2001 di definizione dei livelli essenziali di assistenza; si fa riferimento al Patto per la salute 2014-2016 e si pone un vincolo di bilancio pari ad 800 mln di euro annui. Il comma 2 specifica che il Dpcm è su proposta del Ministro della salute, di concerto con il titolare del dell’economia, e d’intesa con la Conferenza permanente. Gli 800 mln non sono aggiuntivi, ma a valere della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale (comma 3). Il comma 4 istituisce presso il Ministero della salute la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione della appropriatezza nel Ssn, presieduta dal Ministro, dal direttore della direzione generale della programmazione sanitaria e da quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti; la Commissione dura in carica tre anni; alle riunioni possono partecipare rappresentanti del Consiglio superiore della sanità, delle Società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed altri esperti esterni. Il comma 5 definisce i compiti della Commissione, mentre il successivo comma 6 prevede la possibilità che la Commissione formuli annualmente delle proposte di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, le quali, per effetto del comma 7, vengono recepite con decreto ministeriale, se incrementano i servizi e se non comportano nuovi oneri. La partecipazione alla Commissione non prevede compenso,</p>	<p>La definizione dei Livelli essenziali di assistenza è materia troppo delicata, in quanto da essa dipende la qualità e la quantità di servizi erogati sul territorio. In questo senso, diventa necessario un confronto preventivo e in corso d’opera con il sindacato che va quindi coinvolto sia nella fase di definizione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri sia nella successiva formazione della Commissione nazionale. L’ipotesi che i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati annualmente lascia perplessi; si rischia che l’aggiornamento non sia dovuto a miglioramenti di carattere tecnico o scientifico, quanto piuttosto ad esigenze di bilancio. Visto i presupposti, è oggi più facile che l’aggiornamento non porti all’erogazione di nuovi servizi, ma a tagliare gli stessi.</p> <p>Si osserva come le risorse disponibili non siano aggiuntive; derivano infatti semplicemente da una riserva del Fondo nazionale sul fabbisogno sanitario standard.</p> <p>A legislazione vigente, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard è fissato per il 2016 a 113,097 mld; mancano quindi circa 2,1 mld di euro, cosa che inevitabilmente è destinata a riflettersi sul cittadino; ciò è inaccettabile soprattutto perché frutto di una decisione non condivisa, ma calata dall’altro.</p>

	<p>ma solo rimborso spese se spettante (comma 8). A supporto della Commissione è prevista una segreteria tecnica (comma 9); sono possibili fino a cinque convenzioni per ricerche (comma 10). L'attività della Commissione è coperta con una dotazione di un milione di euro (comma 11). I commi 12 e 13 apportano alcune modifiche alla legge 289/2002, al Dl 63/2002 e al Dpr 44/2013. Il comma 14 fissa in 111 mld il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.</p>	
<p>Art. 33 – Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche</p>	<p>Il comma 1 richiama le 15 tabelle dell'elenco n. 2, allegato alla presente legge, relativo alla riduzione degli importi di spesa dei ministeri. Il comma 2 riduce la dotazione della Presidenza del consiglio dei ministri di 23 mln per il 2016, di 21,756 mln per il 2017 e di 18 mln a decorrere dal 2018. Il comma 3 riduce di 100 mln a decorrere dal 2016 la dotazione della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" in capo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 8 riduce di 10 mln la dotazione in capo allo Stato dell'8 per mille dell'Irpef. Il comma 5 abroga il contributo sui carburanti in favore delle popolazioni confinanti con l'Austria, pari a 3 mln di euro. Il comma 6 cessa dal 2016 i trasferimenti erariali, pari a 1.448.212 euro, a favore delle regioni a statuto speciale per le opere connesse al rinforzo, adeguamento e usura delle infrastrutture statali. Il comma 7 riduce la dotazione del fondo per la riduzione della pressione fiscale di 809,6 mln per il 2016, di 413,4 mln per il 2017, di 410,9 mln per il 2018 e di 387,9 mln a decorrere dal 2019. Il comma 8 riduce di 10 mln per il 2016 e di 20 mln per il 2017 la somma che è possibile destinare ai partiti politici con il 2 per mille dell'Irpef. Il comma 9 ha effetti sulle zone franche urbane; in seguito alla riduzione di 20 mln disposta con la Tabella E, le risorse sono indirizzate verso le zone franche</p>	<p>L'articolo contiene una serie di interventi sui bilanci dei singoli ministeri, frutto di decisioni politiche. Un elemento di forte criticità è rappresentato dall'ennesimo taglio ai contributi riservati ai patronati per le loro attività. Questa volta si tratta di una riduzione dei trasferimenti – che, si ricorda, derivano dall'attività con forte connotazione sociale che gli stessi portano avanti – pari a 48 mln di euro. Tutto ciò avrà pesantissime ripercussioni sul personale dipendente dei patronati e sulla diffusione delle sedi sul territorio. Fortemente penalizzante anche la norma che riduce dal 2017 la percentuale di anticipazione. In queste condizioni diventa sempre più difficile per la maggioranza degli enti di patronato rispettare le disposizioni, ad iniziare da quelle sulle sedi in Italia e all'estero.</p> <p>Molto critica è anche la misura che impone agli enti previdenziali di apportare ulteriori tagli di bilancio. Preoccupa la riduzione dello stanziamento per le scuole italiane all'estero, mentre le risorse già disponibili nel bilancio del Ministero dell'istruzione dovrebbero rimanere nella disponibilità del Miur.</p> <p>Se veramente si vuole rilanciare la pubblica amministrazione, diventa incomprensibile il taglio del 10% ai trasferimenti alla Scuola nazionale dell'amministrazione.</p> <p>Il sindacato andrà coinvolto nella</p>

	<p>urbane indicate nella delibera Cipe 14/2009, relative alle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza. Il comma 10 prevede nuovi bandi da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base delle risorse non utilizzate nelle zone franche urbane delle regioni dell'obiettivo Convergenza. Il comma 11 comporta, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, minori trasferimenti a favore degli Istituti di patronato da parte del Ministero del lavoro per un ammontare di 48 mln di euro, derivante dalla rideterminazione della aliquota vigente dello 0,207% in 0,183%. L'anticipazione scende dal 72 al 60% a decorrere dal 2017. Per effetto del comma 12, gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici adottano, in autonomia, misure per ulteriori risparmi pari a 53 mln annui nel triennio 2016-2018; è atteso un decreto ministeriale per il riparto fra gli enti. Ai sensi del comma 13, il Ministero della giustizia produce risparmi non inferiore a 6,650 mln per il 2016 e a 7,550 mln a decorrere dal 2017 con misure di razionalizzazione e riduzione delle indennità da corrispondere ai giudice di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. Il comma 14 riduce di 4 mln di euro per l'anno 2016 la dotazione del fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico. Il comma 15 amplia la possibilità di concedere mutui alla Cassa depositi e prestiti in seguito a intese fra amministrazioni pubbliche e Ministero della giustizia per interventi su edifici pubblici. Il comma 16 concede una proroga al 31 dicembre 2016 per gli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo. Il comma 17 proroga al 31 dicembre 2016 la norma che prevede la sottoscrizione di convenzioni fra il</p>	<p>definizione delle cinque fasce di classificazione delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni dello Stato o da altre amministrazioni pubbliche, in quanto si ha una ricaduta sui dipendenti pubblici.</p>
--	---	--

Ministero della giustizia e gli enti locali per la gestione degli edifici e servizi vari. Il comma 18 impone al Ministero degli esteri di rinegoziare i termini degli accordi internazionali di cui l'Italia è parte per un risparmio di poco più di un milione nel 2016 e di 2,7 mln nel 2017. Il comma 19 interviene sulla tabella relativa agli importi dei diritti consolari; le maggiori entrate sono quantificate dal successivo comma 20 in 6 mln. Il comma 21 quantifica in 20 mln per il 2016 e in 10 mln per il 2017 e il 2018 le maggiori entrate derivanti dalla dismissione immobiliare. Il comma 22 riduce di 2 mln di euro la spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero. Il comma 23 accantona e rende indisponibili 60 mln di euro di somme assegnate e non utilizzate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento previsto all'articolo 4 del DI 78/2010. Il comma 24 destina al bilancio dello Stato risorse, pari ad un milione di euro per il 2016, degli ex Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) confluite nel bilancio dell'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). Il comma 25 recupera le somme non spese al 31 dicembre 2014 relative agli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 a 2008; il successivo comma 26 quantifica in 30 mln di euro le somme; in attesa del versamento, il Ministero dell'economia, ai sensi del comma 27, è autorizzato ad accantonare una somma equivalente. Il comma 28 riduce di 7,9 mln a decorrere dal 2016 la riduzione di spesa a favore della Caremar – Campania regionale marittima spa. Il comma 29 riduce di 2,7 mln per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la dotazione di spesa in favore delle Capitanerie di porto per i servizi informatici con riferimento al sistema integrato VTMS. Per effetto del

comma 30 si riducono di 3.765.800 euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017 le risorse a copertura dell'indennità di malattia dei dipendenti delle aziende del trasporto pubblico locale site nelle regioni a statuto speciale e nelle società a gestione governativa e nelle società in regime di concessione. Il comma 31 sopprime il contributo ventennale di 5 mln di euro (art. 1, comma 38, legge 147/2013) per la prosecuzione degli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta. Il comma 32 prevede maggiori introiti dalla dismissione degli immobili del Ministero della difesa, pari a 200 mln nel 2016. Il comma 33 estende l'aliquota Iva agevolata al 4% ad altri prodotti editoriali. Il comma 34 incrementa di 300 mln di euro la dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Il comma 35 autorizza la spesa di 5 mln di euro per il 2016, di 13 mln per il 2017 e 15 mln per il 2018 per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, ciclo-stazioni e di interventi di messa in sicurezza della ciclabilità cittadina; è atteso un decreto ministeriale. Il comma 36 presenta le coperture del precedente comma 35; fra queste, 10,4 mln di euro derivano da somme precedentemente stanziata quale contributo per le spese di trasporto delle Pmi siciliane. Il comma 37 prevede una riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione con una conseguente riduzione di almeno il 10% dei trasferimenti del bilancio dello Stato. Il comma 38 prevede l'incorporazione in ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) dell'ISA (Istituto agroalimentare spa) e della SGFA (Società gestione fondi per l'agroalimentare srl). I successivi commi da 39 a 42 regolano il passaggio di competenze, compresa la gestione del personale dipendente. Il comma 44 prevede una riduzione di

	<p>spesa pari al 20% di quelle sostenute nel 2015 per l'Associazione Formez PA. Per effetto del comma 45, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio per i servizi pubblici locali opera presso la Presidenza del consiglio dei ministri. Ai sensi del comma 46, la Cassa conguaglio per il settore elettrico è trasformata in ente pubblico economico denominato Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), con patrimonio iniziale pari a 100 mln. Il comma 47 prevede un decreto ministeriale per l'individuazione di cinque fasce di classificazione delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e da altre amministrazioni pubbliche ai fini della determinazione dei compensi per gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, fermo restando il tetto massimo di 240mila euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali. I successivi commi 48 e 49 sono connessi a questa disposizione, mentre i commi 50 e 51 obbligano le stesse società a pubblicare entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico i dati sull'incarico, il curriculum vitae e il compenso. Senza pubblicazione del compenso, lo stesso non può essere posto in pagamento.</p>	
<p>Art. 34 – Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome</p>	<p>Le Regioni e le Province autonome assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3,980 mld di euro per l'anno 2017 e a 5,480 mld di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 negli ambiti e negli importi definiti in sede di auto coordinamento dalle Regioni e dalle Province autonome medesime entro il 31 gennaio di ciascun anno; in assenza di accordo, interviene il governo entro 20 giorni, tenendo conto della popolazione residente e del prodotto interno lordo (comma 1). La previsione contenuta al comma 5 dell'articolo 46 del DI 66/2014 (le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo di 750 mln) è estesa</p>	<p>Preoccupa l'ennesimo taglio alle risorse di regioni e province autonome, come preoccupa l'ipotesi che tale taglio possa realizzarsi senza accordo fra le parti, con il rischio concreto di penalizzare soprattutto le aree sottoutilizzate del Mezzogiorno. La parte più consistente del taglio è spalmata sul 2017 e sul 2018, ma non si può dimenticare che la presente legge estende anche al 2016 la riduzione dei trasferimenti nella misura di 750 mln di euro.</p>

	<p>anche al 2018 (comma 2); è prevista una intesa entro il 31 gennaio 2016 (comma 3). Il comma 4 attribuisce alle regioni ordinarie un contributo complessivo di 1,3 mld ai fini della riduzione del debito, distribuito in base all'allegato 5 che utilizza il parametro dei residenti; la copertura è definita con il successivo comma 5, che fa riferimento alle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015.</p>	
<p>Art. 35 – Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali</p>	<p>L'articolo rivede le regole per la finanza pubblica per gli enti locali; cessano di avere efficacia disposizioni precedenti (leggi 183/2011 e 190/2014), fermo restando gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno. Gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, fra le entrate finali e le spese finali. A decorrere dal 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali, rilevanti in sede di rendiconto. Il comma 6 specifica che, per il 2016, nel saldo non sono considerate le spese per l'edilizia scolastica effettuate a valere sugli avanzi di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito per un ammontare massimo di 500 mln di euro; gli enti locali comunicano entro il 1° marzo gli spazi finanziaria di cui necessitano; è atteso un decreto per l'individuazione degli enti locali entro il 15 aprile 2016. Gli enti locali, per effetto del comma 7, sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia le informazioni sulle risultanze del saldo; l'invio, chiarisce il comma 8, è per via telematica, attraverso il sistema web dedicato. In caso di mancato invio da parte dell'ente locale, decorsi trenta giorni, provvede il presidente dell'organo di revisione dei conti. Decorsi 60 giorni, non sono ammesse trasmissioni di nuove certificazioni. Il comma 11 disciplina il caso di mancato</p>	<p>Si interviene su una materia delicata, sulla quale il legislatore è sovente intervenuto negli ultimi anni, non contribuendo di certo a semplificare lo scenario complessivo in cui, fra difficoltà crescenti, operano gli enti locali.</p> <p>Rispetto al merito, giusto svincolare gli investimenti nell'edilizia scolastica, ma occorre riflettere anche su altre ipotesi.</p> <p>Importante la questione dei patti di stabilità regionalizzati, la cui prima esperienza si ebbe nel Lazio con la giunta Polverini.</p>

	<p>conseguimento del saldo; nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato; b) la regione è tenuta a versare l'importo corrispondente allo scostamento registrato; c) l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento; d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta (riduzione del 30%). I commi 12 e 13 disciplinano il caso in cui il mancato conseguito del saldo emerga successivamente. Il comma 14 ribadisce che sono nulli i contratti di servizi e gli atti elusivi delle regole del presente articolo. Il comma 15 prevede la possibilità per le sezioni giurisdizionali regionali della Corte di conti di comminare sanzioni fino a dieci volte l'indennità di carica percepita e fino a tre mensilità di retribuzione in caso di accertamento di comportamenti elusivi; la stessa sanzione si applica anche al caso in cui il saldo di bilancio sia raggiunto artificialmente. Il comma 16 permette alle regioni di adottare dei piani di stabilità regionalizzati per interventi in conto capitale. I commi 17 e 18 disciplinano le modalità per la definizione dei patti regionalizzati con indicazione della tempistica da adottare: domande da parte degli enti locali entro il 15 aprile e il 15 settembre; risposte da parte della regione interessata entro il 30 aprile e il 30 settembre. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta nel biennio successivo una modifica</p>	
--	---	--



	<p>migliorativa del saldo. Il comma 19 riserva comunque al Ministro dell'economia la possibilità di intervenire, laddove si evidenziasse un andamento della spesa non coerente con gli impegni presi con l'Unione europea. Il comma 20 esclude l'applicazione del precedente comma 11 alle regioni a statuto speciale (Sardegna esclusa) e alle province autonome per gli anni 2016 e 2017.</p>	
<p>Art. 36 – Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti</p>	<p>Il comma 1 prevede l'assoggettamento alla normativa di tesoreria unica (legge 720/1984) delle Autorità di regolazione dei trasporti, per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e per la vigilanza sulle assicurazioni; è assoggettato anche il Garante per la protezione dei dati personali (comma 1). Il comma 2 obbliga i cassieri delle Autorità citate a versare le disponibilità liquide, con alcune eccezioni, presso le contabilità speciali aperte presso la tesoreria; gli stessi cassieri adeguano l'operatività dei servizi di cassa (comma 3). Le Autorità provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari entro il 30 giugno 2016, esclusi i titoli di Stato italiani ed altre tipologie di investimento individuate dal decreto ministeriale 27 aprile 2012; le Autorità possono non smobilizzare se il valore di mercato, fra il 16 e il 31 maggio 2016, è inferiore al prezzo di acquisto (comma 4). Sono assoggettabili al regime di tesoreria unica, le Autorità amministrative indipendenti che riscuotono diritti o contributi obbligatori con valore di tributi statali (comma 5).</p>	<p>L'assoggettamento alla tesoreria unica, se da una parte è giustificabile in un'ottica di riduzione delle spese, dall'altra rischia di rappresentare un punto di minore indipendenza per le stesse Autorità indipendenti.</p>
<p>Art. 37 – Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca</p>	<p>Per il triennio 2016-2018, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute ai commi 637 (università, incremento del 3%), 638 (enti diversi, CNR, ASI, ENEA, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, incremento del 4%) e 642 (norma di collegamento con le altre due) dell'articolo 1 della legge 296/2006 (comma 1). Per effetto del</p>	<p>L'incremento delle risorse del fondo sul fabbisogno delle università risponde ad una logica lineare. È utile però riflettere su quali strumenti è possibile mettere in campo per ridurre il gap fra gli atenei del centro-nord e quelli del Mezzogiorno.</p>

	<p>comma 2, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 del sistema universitario è determinato incrementando del 3% il fabbisogno programmato per l'anno 2015. Il comma 3 riscrive il comma 639 della legge citata, riferito agli enti indicati al precedente comma 638; è confermato l'incremento del 4%, ma si specifica quali voci non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale (pagamenti per accordi di programma con gli enti a fungere da attuatori dei programmi stessi; i contributi dell'Agenzia spaziale nazionale all'Agenzia spaziale europea; i pagamenti del Consorzio di Trieste alla società consortile Sincrotone di Trieste); è previsto un monitoraggio con obbligo di comunicazione ai rispettivi ministeri vigilanti.</p>	
<p>Art. 38 – Norme finanziarie per province e città metropolitane</p>	<p>Il comma 1 prevede per il 2016 un contributo per le province di 150 mln e per le città metropolitane di 250 mln, per un totale di 400 mln, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alla viabilità e all'edilizia scolastica; è atteso un decreto ministeriale per il riparto entro il 28 febbraio 2016. Il comma 2 istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno, con dotazione 100 mln, finalizzato esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico del personale. Il comma 3 prevede la nomina di un Commissario nelle regioni che non hanno provveduto a definire il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie entro il 30 giugno 2016. Il Commissario, sentite le regioni, adotta gli atti necessari al mandato (comma 4); nelle regioni che hanno compiuto gli atti, ma non hanno completato il trasferimento, il Commissario opera d'intesa con il Presidente della regione (comma 5). Il comma 6 prevede che il personale che si è collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia è inquadrato</p>	<p>Siamo davanti ad una riforma in fieri, con una legge approvata in fretta e senza tutte le opportune valutazioni tecniche e politiche, ed una riforma costituzionale con ricadute tutte da scoprire e con tempi di attuazione sicuramente lunghi. In un tale scenario le preoccupazioni maggiori riguardano il personale dipendente e la tenuta dei servizi erogati ai cittadini.</p>

	<p>entro il 31 gennaio 2016. Il comma 7 ribadisce che l'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province è effettuata prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza. Il Ministero della giustizia, per effetto del comma 8, acquisisce mille unità di personale proveniente da enti di area vasta nel biennio 2016-2017, a sostegno del processo di digitalizzazione in corso. Il personale transitato è scomputato dal personale soprannumerario (comma 9). Il comma 10 fa salvi gli effetti dell'articolo 7, comma 9-quinquies del decreto legge 78/2015, che prevede che le regioni che non hanno provveduto a definire il passaggio versino le somme corrispondenti alle spese sostenute.</p>	
<p>Art. 39 – Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo</p>	<p>Il comma 1 interviene sulla legge 89/2001, introducendo gli articoli 1-bis (rimedi all'irragionevole durata del processo) e 1-ter (rimedi preventivi), modificando l'articolo 2 (equa riparazione; non riconoscimento di indennizzo; insussistenza di pregiudizio e di danno), l'articolo 2-bis (liquidazione della somma), l'articolo 3 (procedura per la domanda di equa riparazione), introducendo l'articolo 5-sexies (modalità di pagamento) ed aggiungendo dei commi all'articolo 6, che si applica ai processi che superano la ragionevole durata a decorrere dal 31 ottobre 2016. Il comma 2 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 104/2010 (Codice del processo amministrativo), mentre il comma 3 interviene sul decreto legge 69/2013.</p>	<p>Il governo cerca surrettiziamente di ridurre la durata dei processi, agendo su aspetti marginali e non su aspetti oggettivi, quali gli investimenti sul personale e sulle infrastrutture materiali e immateriali.</p>
<p>Art. 40 – Accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee</p>	<p>Dal 1° gennaio 2016, le regioni e le province autonome possono istituire un organismo denominato Organismo strumentale per gli interventi europei, per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee. All'Organismo, tramite legge regionale o provinciale, sono trasferiti i crediti riguardanti i fondi europei e di cofinanziamento nazionale e tutti i debiti agli aventi diritto. Il comma 3 individua il patrimonio</p>	<p>Il governo pensa ad uno strumento di azione rapida per ovviare alle difficoltà che si riscontrano nella spesa dei fondi Ue. La questione, però, non è soltanto finanziaria, in quanto siamo davanti ad un deficit di progettualità superabile se c'è una condivisione di obiettivi e strategia. Una nota rispetto alla programmazione 2007-2013: la loro rimodulazione con il Piano Azione Coesione ha favorito una</p>

	<p>dell'Organismo; per la gestione, ai sensi del comma 4, vengono istituiti dei conti di tesoreria unica, su cui versa il fondo di rotazione (comma 5). Il comma 6 prevede la trasmissione quotidiana al Siope dai dati sugli incassi e i pagamenti effettuati. Il comma 7 prevede gli adempimenti in fatto di scrittura contabile da parte di regioni e province autonome in seguito al trasferimento all'Organismo di crediti e debiti; le sezioni regionali della Corte dei conti effettuano i controlli sugli Organismi (comma 8). I fondi non sono soggetti ad esecuzione forzata, atti di sequestro o pignoramento (comma 9). Il comma 10 modifica il comma 671 della legge 190/2014: il fondo di rotazione anticipa i pagamenti a carico delle amministrazioni centrali dello Stato. Il comma 11 estende alle regioni e alle province autonome le disposizioni per le amministrazioni centrali previste dal comma 243 dell'articolo 1 della legge 147/2013. Il comma 12 riguarda il recupero di somme dovute da beneficiari sul territorio italiano per programmi con autorità di gestione estera. Il comma 13 prevede una ricognizione della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per la coesione territoriale, finalizzata al completamento dei progetti inseriti nella programmazione 2007-2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015. Il comma 14 incrementa il fondo per il recepimento della normativa europea (art. 41-bis, legge 234/2012) di 50 mln per il 2016 e di 100 mln per il 2017. I commi 15 e 16 disciplinano i casi di violazione della normativa europea. Il comma 17 dà piena e diretta esecuzione alla decisione 2014/335/UE/Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.</p>	<p>accelerazione della spesa, a scapito però del Mezzogiorno che si è visto sottrarre risorse per 12,5 miliardi di euro, sottrazione che, a leggere i valori assoluti, non è giustificabile.</p>
<p>Art. 41 – Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione</p>	<p>Le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse dall'Istituto nazionale di promozione, possono essere assistite</p>	<p>Per gli interventi si rimanda a dei decreti ministeriali.</p>

	<p>dalla garanzia dello Stato. Le piattaforme di investimento sono approvate con decreto del Ministero dell'economia; un altro decreto occorre per la definizione delle modalità per la concessione della garanzia. Ai sensi del comma 4, è istituito un fondo con dotazione 200 mln per il 2016. La qualifica di istituto nazionale di promozione, per effetto del comma 5 e seguenti, compete alla Cassa depositi e prestiti</p>	
<p>Art. 42 – Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie</p>	<p>L'organo commissariale di ILVA spa è autorizzato a contrarre finanziamenti, assistiti da garanzia dello Stato (onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile), per un ammontare complessivo fino ad 800 mln di euro, finalizzati alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, per la salute e la sicurezza, per il ripristino e la bonifica delle aree. Tale finanziamento costituisce anticipazione sui fondi raccolti in seguito al prestito obbligazionario previsto all'articolo 3 del decreto legge 1/2015. La disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il comma 2 aggiunge un comma all'articolo 27 del Dlgs 270/1999, relativo alle condizioni per l'accesso alle procedure di amministrazione straordinaria: il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare programmi di durata quadriennali.</p>	<p>Si tratta di dare risposte efficaci ai cittadini, evidenziando come sia possibile coniugare sviluppo e ambiente. Nella tappa del Sudact che l'Ugl ha organizzato a Bari, si è evidenziato come si possano creare 250mila posti di lavoro nel solo Mezzogiorno.</p>
<p>Art. 43 – Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus</p>	<p>Per effetto del comma 1, è istituito presso l'Inail un fondo da 45 mln per il 2016 e da 35 mln a decorrere dal 2017, finalizzati all'acquisto o al noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole o forestali con abbattimento delle emissioni inquinanti, riduzione del rischio rumore e miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale delle aziende agricole; possono accedere micro e piccole imprese. Il comma 2 prevede che l'Inail pubblichi sul proprio sito l'avviso pubblico entro il primo</p>	<p>Non si tratta di risorse nuove, ma di una diversa allocazione, peraltro non in linea con le originarie previsioni, come nel caso dell'agricoltura. Sul trasporto pubblico locale, le risorse, anche queste già stanziare, sono insufficienti rispetto allo stato in cui versa il parco mezzi delle società di gestione del servizio.</p>

	<p>semestre di ciascun anno. Il comma evidenzia le coperture, fra cui le risorse già stanziare nella legge 247/2007 (articolo 1, comma 60, che viene abrogato), pari a 20 mln di euro, per la riduzione dei contributi assicurativi per le imprese agricole. Altra fonte di copertura è data dalle risorse che annualmente l'Inail destina a interventi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il comma 5 istituisce un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'acquisto diretto, o per il tramite di società specializzate, di automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale; al fondo confluiscono le risorse disponibili all'articolo 1, comma 83, della legge 147/2013 e successivi rifinanziamenti. La dotazione del fondo per il 2016 è di 100 mln.</p>	
<p>Art. 44 – Garanzie pubbliche e fondo di garanzia</p>	<p>Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche per assicurare un più efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse relative ai fondi di garanzia. Il comma 2 abroga l'articolo 11-bis, relativo all'attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, del decreto legge 74/2012. Il fondo di cui al comma 6, articolo 37, del decreto legge 66/2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, è rifinanziato per 1,5 mld per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per 1,7 mld nel 2018 e 2 mld nel 2019.</p>	<p>L'articolo affronta dei temi che meriterebbero una maggiore intenzione: l'accesso al credito e la gestione delle emergenze. Su tali temi si ha spesso la sensazione di una rincorsa al quotidiano, mentre servirebbe un quadro più strutturato.</p>
<p>Art. 45 – Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa</p>	<p>I commi 1 e 2 permettono di rideterminare il valore di acquisto sulle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili, posseduti alla data del 1° gennaio 2016; è previsto il pagamento di una imposta sostitutiva, rateizzabile in tre tranches. I commi da 3 a 10 permettono invece di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, tranne gli immobili merce, iscritti in bilancio al 31 dicembre 2014, sempre dietro pagamento di una imposta sostitutiva.</p>	<p>La norma interessa le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali.</p>

<p>Art. 46 – Circolazione del contante</p>	<p>Il comma 1 innalza a 3mila euro da mille euro la soglia per l'utilizzo del contante; la norma di riferimento è il Dlgs 231/2007, articolo 49, comma 1. Sale a 3mila euro (da 2.500 euro) anche la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta da soggetti iscritti in un'apposita sezione prevista dall'articolo 17-bis del Dlgs 141/2010. Il comma 4 abroga il comma 4 dell'articolo 32-bis del DI 133/2014, che obbliga tutti i soggetti della filiera dei trasporti a provvedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese con strumenti elettronici o con assegni o altro strumento pienamente tracciabile.</p>	<p>La soglia di mille euro fu fissata con l'articolo 12, comma 1, del decreto 201/2011 (articolo che ora viene soppresso), che modificò la soglie previste all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del Dlgs 231/2007. L'innalzamento della soglia sull'uso del contante può avere effetti positivi sul livello dei consumi, ma allo stesso non rappresenta un segnale altrettanto positivo sul versante della lotta al sommerso. Non si comprende la ratio dell'abrogazione del comma 4 dell'articolo 32-bis del DI 133/2014, considerando che il settore dell'autotrasporto si caratterizza fra l'altro per un forte ricorso al lavoro sommerso e/o sottopagato.</p>
<p>Art. 47 – Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo</p>	<p>Il comma 1 prevede l'abolizione del regime di esonero per gli agricoltori con volume di affari fino a 7mila euro. Il comma 2 prevede l'innalzamento dal 12 al 15% dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli effettuati da redditi. Il comma 3 porta l'aliquota di compensazione del settore lattiero-caseario dall'8,8 al 10%. Il comma 4 incrementa del 30% la rivalutazione per i redditi agrari e dominicali. I commi da 5 a 7 introducono delle modifiche al sistema di tassazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili agroforestali con riferimento agli impianti a biogas e biomasse. Il comma 8 dispone il versamento da parte di ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato di 45 mln di euro per l'anno 2016. Il comma 9 riduce la dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli. Il comma 10 recupera alcune risorse residue nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 75 mln nel 2016. Il comma 11 ripristina l'aliquota del 10% sul pellet dal 22% fissata con la legge di stabilità 2015.</p>	<p>Si tratta di misure in alcuni casi impropriamente inserite nel settore agricolo, ad iniziare da quella che ripristina l'aliquota del 10% sul pellet. Tale misura porta ad una perdita di gettito stimata in 96 mln; serve però a sanare un vulnus che si era creato nella passata legge di stabilità, quando il governo decise di fare cassa sfruttando la particolare predisposizione dimostrata dagli italiani verso questa forma di riscaldamento. Gli impianti a biomasse e a biogas necessitano ancora di forme di sostegno, mentre non si condivide la riduzione del fondo per gli incentivi all'assunzione di giovani agricoltori: se è vero che si sono registrate delle economie nell'anno in corso, è pur vero che verso l'agricoltura c'è una rinnovata attenzione, anche e non soltanto per effetto di Expo 2015.</p>
<p>Art. 48 – Disposizioni in materia di giochi</p>	<p>Il comma 1 innalza al 15% (dal 13%) il prelievo erariale unico sulle macchine di tipologia AWP, mentre il comma 2</p>	<p>L'industria del gioco d'azzardo continua ad essere una delle poche costantemente in attivo nel nostro</p>

	<p>lo innalza al 5,5% (dal 5%) sulle macchine di tipologia VLT. Il comma 3 è relativo alla regolarizzazione di soggetti che offrono giochi senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I comma 4-7 interessano i soggetti residenti che operano per conto di soggetti esteri non residenti, mentre il comma 8 definisce i criteri da adottarsi da parte dell'Agenzia delle entrate entro il 31 maggio 2016, per le concessioni di raccolta scommesse: concessioni di nove anni; 10mila agenzie con base d'asta a 32mila euro; 5mila corner con base d'asta a 18mila euro. Il comma 10 prevede 210 concessioni per sale Bingo, mentre il comma 11 prevede 120 concessioni per gare a distanza.</p>	<p>Paese, purtroppo. Dalle sole due tipologie di slot machines sono arrivati incassi pari a 46,8 miliardi di euro, ricchezza sottratta alle famiglie che nel frattempo si sono indebitate. Il maggiore ricorso al gioco è la cartina di tornasole della pesante crisi che ha investito l'Italia; come ricorda Roger Caillois nel suo libro "I giochi e gli uomini", un popolo in crisi economica si riversa sul gioco nella speranza di trovare una soluzione alle proprie difficoltà, soluzione che però non arriva.</p>
<p>Art. 49 – Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata</p>	<p>Il comma 1 apporta alcune modifiche al Dlgs 175/2014, per effetto delle quali i dati relativi alle prestazioni sanitarie sono inviati, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al Sistema Tessera Sanitaria anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate; i cittadini hanno diritto a consultare i dati loro riferiti; nel caso di omessa o tardiva comunicazione, è prevista una sanzione. L'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi laddove il rimborso per il cittadino sia superiore a 4mila euro entro quattro mesi; il rimborso, dopo il controllo, è erogato entro sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione. La lettera h) modifica i requisiti dimensionali; i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs 175/2014 si applica il seguente principio: la media delle dichiarazioni validamente trasmesse nel primo triennio deve essere almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10%. Il comma 2 interviene sull'articolo 78 della legge</p>	<p>I centri autorizzati di assistenza fiscale svolgono un ruolo fondamentale nella vita del cittadino, in quanto pongono in relazione l'amministrazione pubblica con i contribuenti. Si tratta di una funzione sociale inderogabile, svolta spesso in forma assolutamente gratuita, diffusa su tutto il territorio nazionale che neanche la previsione di dichiarazione pre-compilata limita. Occorre infatti considerare il digital divide, il gap che impedisce a molte persone – per ragioni di età e di mezzi a disposizione – di connettersi con l'Agenzia delle entrate. I centri autorizzati di assistenza fiscale evidenziano, a ragione, le enormi difficoltà cui sono chiamati a far fronte per assicurare una capillare diffusione su tutto il territorio nazionale, in seguito ai tagli ai finanziamenti subiti con la passata legge di stabilità. Siamo davanti ad una attività che, oltre a garantire migliaia di posti di lavoro su tutto il territorio nazionale, fornisce un servizio che nessuna dichiarazione pre-compilata potrà sostituire fino in fondo.</p>



	<p>413/1991, in merito alla comunicazione delle spese sanitarie da parte di enti, casse, società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e dei fondi integrativi del Ssn. Il comma 3 allinea il decreto ministeriale 164/1999 alle disposizioni dei commi precedenti. Il comma 4 semplifica il comma 3-bis ed aggiunge un periodo al comma 6-quinquies dell'articolo 4 del Dpr 322/1998, sulla trasmissione telematica della certificazione da parte dei sostituti d'imposta. Il comma 5 allinea l'articolo 21, comma 1-ter, del Dl 78/2010 alle modifiche dei commi precedenti sull'obbligo di comunicazione dei dati sanitari, mentre il comma 6 prevede l'acquisizione diretta dei dati relativi alle spese funebri e all'iscrizione all'università. Il comma 7 è collegato al precedente comma 1 sui rimborsi superiori a 4mila euro.</p>	
<p>Art. 50 – Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure</p>	<p>Il comma 1 quantifica in 2 mld di euro le maggiori entrate per il 2016 derivanti dalla proroga della norma contenuta nel Dl 153/2015 sulla procedura di emersione volontaria di somme detenute illegalmente all'estero. Il comma 2 contiene una clausola di salvaguardia, in base alla quale è possibile un intervento sulle accise a decorrere dal 1° maggio 2016.</p>	<p>Il rischio che si faccia ricorso alla clausola di salvaguardia è più che concreto, considerando che sui 3,4 miliardi stimati dall'Agenzia delle entrate sono finora rientrati capitali per 1,4 miliardi.</p>
<p>Art. 51 – Fondi speciali e tabelle</p>	<p>Sono richiamati gli importi da iscrivere nei fondi speciali e le tabelle (A-E).</p>	
<p>Art. 52 – Entrata in vigore</p>	<p>Ove non diversamente previsto, le norme contenute nella presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2016.</p>	<p>Fra le norme che non entrano in vigore il 1° gennaio 2016, vi è l'innalzamento della no tax area per i pensionati. È invece anticipata di qualche giorno rispetto al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore della norma sull'Ilva.</p>

